CCXV SEDUTA

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1954

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BO

e del Vice Presidente SCOCCIMARRO

INDICE

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . *Pag.* 8453

Presentazione 8454

Richiesta e approvazione di procedura di urgenza:

LUSSU 8454
RICCIO 8454
TERRACINI 8454

« Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171) (Seguito della discussione):

AGOSTINO . . . . . 8460 e *passim*
BARBARO 8461, 8462, 8466
BITOSSI 8491, 8493
BRASCHI . . . . . 8457 e *passim*
BUIZZA 8477
BUSONI 8461, 8478, 8488
CERABONA 8472, 8478
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 8456 e *passim*
GRAMEGNA . . . . . 8462 e *passim*
GUARIGLIA 8467, 8473
LUSSU 8483, 8486
MAGLIANO 8474
MARIOTTI 8465
MARZOLA 8471
MENGHI 8473, 8475
MERLIN Angelina 8477
MINIO . . . . . 8458 e *passim*
MONTAGNANI, *relatore di minoranza* . . 8455 e *passim*
PICCHIOTTI . . . . . *Pag.* 8481, 8486
PIOLA, *relatore di maggioranza* 8456 e *passim*
RICCIO 8490
SPAGNOLLI 8476, 8477
SPALLINO 8484

Votazione a scrutinio segreto 8464

Votazione per appello nominale 8481

Interrogazioni:

Annunzio 8493

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 8495
DE LUCA Luca 8495
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 8496
LAMBERTI 8495

La seduta è aperta alle ore 16,30.

MOLINELLI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.*

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), nella seduta di stamane, ha esami-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

nato ed approvato il seguente disegno di legge:

« Concessione di un'anticipazione di lire 800 milioni alla Cassa nazionale per la previdenza marinara » (704).

Presentazione di disegno di legge e approvazione di procedura d'urgenza.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, desidero presentare e depositare al banco della Presidenza un disegno di legge intitolato: « Pubblicazione integrale delle liste così dette dell'O.V.R.A. ».

Poichè ella cortesemente mi ha dato la parola, vorrei anche pregarla di chiedere al Senato di approvare la procedura di urgenza per l'esame di questa proposta.

È quasi superfluo che io esponga i motivi di questa richiesta. Il mio disegno di legge giunge alla pacata e tranquilla riva dell'Aula parlamentare sospinto dalle onde agitate di aspre violente polemiche che hanno suscitato, nell'opinione pubblica, uno stato di preoccupazione e di attesa alla quale è bene dare rapida risposta e soddisfazione. D'altra parte, da questa legge, molte persone dabbene si attendono non solo luce chiara sopra determinati avvenimenti, ma anche la possibilità di vedere rivendicata la loro dignità personale che si è tentato di offuscare con le calunnie ben note. Aggiungo che questo disegno di legge non offre particolari complicazioni di stesura e di norme e che pertanto non esige dai componenti della Commissione a cui sarà deferito un approfondito studio di precedenti. Anche la disposizione relativa alla copertura finanziaria è molto semplice e io ritengo che possa essere immediatamente accettata. Ai legislatori questo disegno di legge non propone che una domanda, la cui risposta deve essere loro suggerita, più che da approfondite conoscenze giuridiche e scientifiche, da un principio fondamentale che mi permetto di definire di vita morale. E la risposta sarà schematica: si o no. Poi rapidamente potrà sopperirsi alle incombenze tecnico-esecutive.

Io la prego dunque, signor Presidente, di voler chiedere al Senato l'approvazione della procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Terracini della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente.

Il Senato dovrà ora pronunziarsi sulla richiesta della procedura d'urgenza.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Debbo dichiarare, con espressa riserva circa il contenuto del disegno di legge, che allo stato non conosco, che, per quanto riguarda la procedura d'urgenza, a nome del mio Gruppo aderisco alla richiesta del senatore Terracini.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Soltanto in questo momento io ho avuto conoscenza di questo disegno di legge e della sua presentazione; se fossi stato informato, avrei chiesto di apporvi la mia firma fra i colleghi che l'hanno presentato. Senza entrare in merito al disegno di legge, le sue ragioni sono ovvie ed io mi associo a nome del mio Gruppo alla richiesta del senatore Terracini della procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti la richiesta della procedura di urgenza per l'esame del disegno di legge: « Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. » (810), presentato testè dal senatore Terracini. Chi approva la richiesta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani » (171).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani ».

Nella seduta precedente è stato iniziato l'esame dell'articolo 2-*bis* ed è stato respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo stesso presentato dai senatori Cerabona ed altri. Passiamo ora all'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Montagnani, Marzola, Minio, Locatelli, Cerabona, Busoni, Gramegna e Zucca. Se ne dia lettura:

MOLINELLI, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Possono essere aumentati soltanto i canoni delle locazioni di immobili prorogate ai sensi della presente legge nei casi in cui il reddito del locatore, determinato in base alla dichiarazione unica sui redditi ai fini della applicazione dell'imposta complementare, sia inferiore a lire 1 milione e 500 mila annue e il reddito del locatario sia superiore a tale cifra; in tal caso il canone di affitto è aumentato in base ad una percentuale pari al 0,05 per cento della differenza fra i due redditi " ».

PRESIDENTE. Il senatore Montagnani ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, io conservo ancora la speranza di poter convincere i colleghi dell'altra parte della validità della nostra richiesta.

La premessa di tale richiesta è universalmente accettata e consiste nella indubbia esistenza di un certo numero di proprietari di stabili i quali si trovano in condizioni economiche peggiori dei loro inquilini. Per poter ovviare a questo inconveniente, per sanare questa ingiustizia, noi presentammo già nel corso dei lavori della Commissione un apposito emendamento che allora fu respinto.

Debbo dire che non avemmo in quella occasione la possibilità di illustrarlo adeguatamente, non solo dal punto di vista del suo contenuto, ma neanche, e questo mi sembra assai importante, dal punto di vista tecnico del suo funzionamento. Tanto è vero che questo emendamento è stato criticato per ragioni non perfettamente valide, anzi talvolta addirittura errate, come è accaduto all'onorevole Braschi, per esempio, che ha riferito taluni calcoli da lui fatti al riguardo e che, controllati da me, sono risultati sbagliati. Quindi credo valga la pena di dare la dimostrazione del modo come funzionerebbe tecnicamente l'emendamento e del modo come raggiungerebbe l'obiettivo che si propone.

L'aumento del canone per noi deve tener conto di due elementi: primo, la differenza tra il reddito dei due contraenti; secondo, il livello attuale del fitto. La soluzione da noi proposta collega questi due elementi nel senso che la percentuale di aumento del canone non è fissa ma varia col variare della differenza dei redditi dei due contraenti, cioè è in funzione — come si dice in termini matematici — di tale differenza. Se avessi una lavagna potrei facilmente dare la dimostrazione matematica del funzionamento di questa formula, che è così congegnata: differenza tra i due redditi, moltiplicata per una percentuale x, di cui dirò poi la entità, moltiplicata per il fitto attuale, divisa per cento e il tutto diviso per mille: il risultato di tutte queste operazioni dà il nuovo fitto. Sembra piuttosto complicato, ma si può semplificare con un'altra formula che raggiunge ugualmente l'obiettivo: reddito dell'affittuario, diminuito del reddito del proprietario, moltiplicato per una percentuale x, di cui dirò poi l'entità, diviso per mille, dà l'indice del nuovo affitto.

Se vogliamo ancora semplificare, vedremo subito come l'entità degli aumenti qualora la differenza tra i due redditi sia piuttosto cospicua, non è dell'ordine di poche decine di lire o anche di centinaia di lire l'anno, come affermava l'onorevole Braschi, ma si tratta di aumenti ingenti, purchè ingente sia in realtà la differenza tra il reddito del proprietario e quello dell'inquilino, a danno si intende del proprietario e a vantaggio dell'inquilino. Ecco alcuni esempi che potranno dare immediata ragione alle mie asserzioni. Supponiamo un fitto attuale di 5000 lire mensili e supponiamo che il reddito mensile del proprietario configurato agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, come abbiamo detto nel nostro emendamento, sia di 20 mila lire e quello invece dell'affittuario sia di 125.000 lire: la differenza è di 105.000 lire mensili e in questo caso l'affitto iniziale di 5.000 lire passa a lire 7.625 mensili con un aumento del 52,5 per

cento. Se la differenza tra il reddito del proprietario e il reddito dell'inquilino fosse maggiore, supponiamo che il proprietario abbia un reddito di 20.000 lire e l'inquilino di 200.000 lire, la differenza è 180.000 lire e in tal caso dalle 5.000 lire iniziali si passa a lire 9.500, con un aumento del 90 per cento. E supponiamo una differenza ancora maggiore, e cioè che il reddito del proprietario sia ancora di 20.000 lire e quello dello inquilino sia di 300.000 lire, con una differenza quindi di 280.000 lire: in questo caso l'affitto iniziale di 5.000 lire passa a 12.000 lire con un aumento del 140 per cento.

Senza continuare nell'esemplificazione, mi sembra evidente che questo aumento, pur non essendo progressivo, è tuttavia proporzionale, e proporzionale in modo sensibile, così da ridurre notevolmente l'ingiustizia iniziale che noi abbiamo ipotizzato. Si tratta di un affitto che sarebbe tollerabile da un inquilino dal reddito che abbiamo supposto, e sarebbe anche ben accettabile da parte del proprietario che si trova in condizioni di inferiorità.

Naturalmente il conteggio può variare col variare dell'x percentuale, che nella nostra ipotesi corrisponde allo 0,5 per mille (pari allo 0,05 per cento). Se tale percentuale la portiamo all'1 per mille, tanto più alto sarà l'aumento degli affitti e quindi lo squilibrio sarebbe sanabile in misura maggiore.

Questa è la tecnica del nostro emendamento; questi sono i limiti obiettivi con cui non solo vogliamo misurare la differenza dei redditi nel caso ipotizzato di ingiustizie a danno del proprietario povero nei confronti dell'inquilino agiato o ricco, ma vogliamo anche misurare con metro certo, non sottoposto nè al giudizio soggettivo, e quindi arbitrario del padrone di casa, nè alla discrezione del magistrato, la capacità a pagare dell'inquilino, che viene misurata sull'aliquota dell'imposta complementare. In questo modo, non si aprirebbe la cateratta di giudizi e di liti che certamente l'applicazione dell'articolo 2-*bis* aprirà, nè si avrebbero insanabili controversie fra inquilini e proprietari di case, e sarebbe così raggiunta la giustizia che noi ricerchiamo e che anche voi dite di cercare. Per questo ci illudiamo che vogliate accettare il nostro emendamento. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Secondo la concezione dell'articolo 2-*bis* proposto dalla Commissione e accettato dal Senato, il Pretore deve dare un giudizio di natura equitativa. L'emendamento Montagnani propone un giudizio meccanico, il quale porterebbe a delle storture. Si rileva per esempio che il reddito del locatore sarebbe determinato in base alla sua dichiarazione, non già sulla base della sua consistenza reale.

A parte dunque queste storture, la Commissione è contraria perchè l'emendamento sostituisce al giudizio equitativo un giudizio meccanico.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Poichè il Governo è contrario a quanto si riferisce all'articolo 2-*bis*, a questo proposito non può che rimettersi al Senato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Montagnani ed altri, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Anche il senatore Fiorentino ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Sono esclusi dai benefici delle proroghe di legge gli inquilini di immobili, per uso di abitazione o diverso, i quali per l'esercizio 1953-54 o successivi sono stati accertati in linea definitiva per un imponibile di lire due milioni od oltre, agli effetti della imposta complementare sul reddito, nonchè gli inquilini che siano accertati per un patrimonio di lire venti milioni, od oltre, agli effetti della imposta progressiva sul patrimonio.

" Tale esclusione avrà luogo a partire dal 1° gennaio dell'anno per il quale è stato eseguito l'accertamento " ».

« In subordine aggiungere il testo soprascritto in fine all'articolo 2-bis ».

PRESIDENTE. Essendo il senatore Fiorentino assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue ora un emendamento sostitutivo dei senatori Saggio, Locatelli, Cerabona, Montagnani, Marzola, Zucca, Busoni, Minio e Gramegna. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" L'aumento decorrente dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge può essere del 50 per cento quando il locatore si trovi nelle condizioni previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1952, n. 58.

" Rimangono salvi i limiti posti agli aumenti dell'ultimo comma dell'articolo precedente " ».

PRESIDENTE. Il senatore Saggio è assente. Gli altri firmatari mantengono l'emendamento?

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Lo manteniamo, ma rinunziamo a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere in proposito.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria all'emendamento perchè il criterio dell'articolo 2 del decreto-legge 21 dicembre 1952, n. 1356, è allargato dall'articolo 2-*bis*, su cui insistiamo per le ragioni morali già espresse.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, mi dispenso dall'interpellarla dopo le dichiarazioni che lei ha già fatto.

Metto quindi ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Saggio ed altri, non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Segue un emendamento dei senatori Braschi e Artiaco. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Qualora per le condizioni economiche del conduttore o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che quest'ultimo trae dall'immobile locato, adibendolo anche ad attività accessorie, il contratto col solo aumento di cui all'articolo 2, comma primo, risulti ingiustamente oneroso a danno del locatore, questi, in mancanza di accordo, può chiedere al Pretore la modificazione del contratto stesso, sempre però entro i limiti di una maggiorazione del 100 per cento ad anno.

" Il Pretore deciderà, sentiti due esperti, uno appartenente alla categoria dei proprietari di immobili urbani affittati e l'altro a quella dei conduttori, che non siano anche proprietari di case, da scegliersi fra quelli indicati in apposito elenco compilato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

" Per effetto della maggiorazione disposta in questo articolo l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a cinquanta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669.

" Se trattasi di immobili contemplati nel terzo comma dell'articolo 2 per effetto della maggiorazione il canone non potrà superare il triplo di quello stabilito nel contratto originario di locazione " ».

PRESIDENTE. Il senatore Braschi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRASCHI. Limito l'illustrazione dell'emendamento ai minimi termini perche da questa mattina non si parla di altro.

Comincio col rendere conto delle prime due righe dell'emendamento in quanto per il resto

si mantiene testualmente l'articolo della Commissione, articolo che è stato illustrato, oltre che dagli oratori che sono intervenuti in questa Aula, anche dalla relazione di maggioranza.

L'emendamento e l'aggiunta apportata dal collega senatore Artiaco e da me non fa che portare l'articolo alla sua più larga applicazione.

L'emendamento, in fondo, che cosa dice? Chi può pagare deve pagare e deve pagare a prescindere dalla « comparazione » con le condizioni economiche e finanziarie col locatore. Evidentemente il blocco c'è, perchè ci sono i poveri; se non ci fossero i poveri, noi ci troveremmo in libero mercato e ogni altra questione sarebbe risolta.

Non possiamo dire, come qualcuno ha affermato, che questo emendamento è contro i poveri, anzi dobbiamo dire il contrario. Esso parte, come presupposto, dalle condizioni economiche del conduttore e cioè dalla premessa che il conduttore sia ricco. Il povero è escluso assolutamente dall'articolo.

La cosa sembra così naturale e pacifica da farci stupire per l'atteggiamento di quella parte del Senato che ha inveito contro questo articolo come se fosse una vera e propria aggressione ai poveri.

I poveri sono già stati riguardati e disciplinati coi due articoli già votati: il blocco è prorogato fino al 1960 per l'articolo primo, mentre l'articolo secondo è andato incontro ai poveri ed agli indigenti.

L'articolo 2-*bis* si propone, invece, di fare pagare di più i ricchi, più, almeno, dei poveri o dei meno disagiati.

E perchè non dovrebbero pagare? Anzi perchè non obbligarli a pagare di più di quanto oggi si propone? Si pensi che, forzando l'articolo 2-*bis* al massimo, nel 1960 i ricchi e i ricchissimi non potrebbero avere superato il canone di 40 volte quello prebellico, ciò che vuol dire trovarsi poco al disopra della metà del mercato libero.

E a proposito di *plafond* finale l'emendamento propone — la ragione è già detta — di portarci almeno a 50 volte il canone prebellico.

Altrimenti, arrivati a 40 volte, si resterà fermi e immoti fino a tutto il 1960, ciò che non è giusto, nè giustificabile.

L'altro punto poi si riferisce al triplo invece del doppio.

Quando ieri sera ebbi l'onore di presentare alcuni dati relativamente a questo triplo feci osservare che per i fitti che vanno dal 1945 al 1947, e cioè al periodo nel quale l'inflazione andava appena delineandosi, ebbi ad affermare che questi fitti sono già più che raddoppiati.

Il Senato non tenne conto di tali osservazioni.

L'articolo oggi viene a maggiore ragione ribadito anche in vista del maggiore aumento che si propone e verrebbe applicato a carico degli inquilini ricchi.

Qualcuno ieri sera ha messo in dubbio gli elementi che io davo. Ho voluto sincerarmi di persona delle percentuali di aumento che sono state applicate agli affitti stipulati fra il '45 ed il '47 e vi posso confermare che per questi affitti si sono in più volte praticati aumenti le cui percentuali fisse hanno portato tutti i canoni al disopra del « doppio » di origine.

Tali affitti, fatto a 100 il contratto di origine, oggi hanno rispettivamente raggiunto le quote 205, 223, 240, 257.

Ora che il legislatore venga a dire che si permette un aumento, purchè non superi il doppio, quando invece il doppio è già di molto e da molto superato, mi pare un assurdo.

Ecco perchè torno su questo punto e prego il Senato di volerne tener conto.

Credo che questa illustrazione sia sufficiente, data l'ampia discussione che si è svolta, a che il Senato abbia la possibilità con cognizione di causa di votare l'articolo che propongo.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Debbo anzitutto constatare a questo punto quale triste sorte abbia questo disegno di legge, il quale è stato aggravato dalla Commissione, malgrado il parere del Ministro, ed ora viene ancora aggravato da un emendamento proposto dal senatore Braschi. Quindi andiamo sempre meglio. Non mi pare che la dizione del senatore Braschi diverga di poco da quella della Commissione. Il peggioramento è

notevole. Innanzi tutto non comprendo bene perchè il senatore Braschi continui a meravigliarsi dell'opposizione della nostra parte a questo emendamento, quando il senatore Braschi non ignora che lo stesso Governo si è dichiarato ripetutamente contrario. Ci dia atto che almeno una volta tanto siamo governativi (*ilarità*) ... e quindi ci dia atto che le nostre preoccupazioni non sono soltanto le nostre, ma sono condivise anche dal Ministro proponente. Questo deve almeno avvalorare la circostanza e le ragioni della nostra opposizione.

L'aggravamento che ci viene proposto consiste innanzi tutto nel portare la maggiorazione da 40 a 50 volte. Cinquanta volte è presso a poco il metro della svalutazione monetaria.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria al 50.

MINIO. Mi auguro bene sia contraria almeno a questo.

Onorevole Braschi, se dopo di ciò lei aggiunge che siamo sempre al di sotto del giusto prezzo del libero mercato, Dio solo sa a quanto arriveremo quando saremo giunti al prezzo di mercato: gli inquilini lavoreranno solo per pagare gli affitti! Si dice che l'emendamento del senatore Braschi migliorerebbe, dal punto di vista equitativo, il testo della Commissione, perchè questo, concedendo la maggiorazione solo nel caso di rapporto sfavorevole al proprietario, dal punto di vista economico, potrebbe determinare l'inconveniente che l'inquilino ricco non pagherebbe la maggiorazione se anche il proprietario fosse pur esso ricco, mentre un inquilino ricco, ma che avesse un proprietario meno agiato, la pagherebbe. In ultima analisi ci si dice che il testo della Commissione verrebbe a favorire l'inquilino che ha la buona sorte di avere un proprietario agiato. Nel testo della Commissione si prevedono due casi per la maggiorazione: il rapporto comparativo tra le due parti, e l'utilizzazione dell'immobile ad altri usi, da cui si trae un profitto; nel testo dell'emendamento Braschi si prevede inoltre il caso delle condizioni economiche dell'inquilino anche indipendentemente dalle condizioni del locatore. In questo modo, tutte le volte che il proprietario riterrà che il canone in relazione alle condizioni dell'inquilino è ingiustamente oneroso, potrà chiedere la maggiorazione fino al 100 per cento. Così si apre la porta a tutte le possibilità e a tutte le pretese; anche quando l'inquilino non sarà ricco, il proprietario potrà sostenere che, comparativamente al contratto, quelle condizioni economiche consentono l'applicazione della maggiorazione. Non dimentichiamoci che, come dicevo stamattina, in ultima analisi, la richiesta di aumento sarà fatta dal proprietario il quale, dal momento che non dovrà più tener conto delle proprie condizioni, sarà spinto a chiedere in ogni caso la maggiorazione, lasciando all'inquilino di sbrigarsela. Il testo della Commissione, legando la maggiorazione al rapporto comparativo fra le parti, lasciava credere che nel caso in cui il proprietario fosse stato non una persona fisica, ma un istituto o una società immobiliare, il rapporto non si potesse fare, e quindi la maggiorazione sarebbe stata esclusa, tant'e che l'interrogativo posto a tale proposito nella relazione di minoranza tendeva appositamente a provocare un chiarimento in tale senso. Con l'emendamento Braschi, seguendo la comparazione, anche le società potranno chiedere la maggiorazione.

SPALLINO. Anzi, si potrà fare più facilmente. L'Istituto nazionale assicurazioni ad esempio si presume che sia ricco.

MINIO. Nel testo della Commissione appariva che, quando il proprietario fosse stato una società, il rapporto comparativo non potesse farsi e quindi fosse da escludersi la possibilità della maggiorazione. Con il nuovo emendamento anche gli istituti e le società immobiliari, comprese le grandi società, potranno richiedere ai loro inquilini la maggiorazione massima per cui l'emendamento appare diretto a favorire le grandi società immobiliari.

Onorevoli colleghi, io mi sarei augurato questa mattina che fosse stata approvata la nostra richiesta di soppressione dell'articolo 2-*bis;* giunti a questo punto ci auguriamo che il Senato voglia almeno respingere il peggioramento ulteriore del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Il testo di questo emendamento è già stato illustrato stamattina quando si è discusso dell'emendamento soppressivo del senatore Cerabona, perciò mi pare superfluo ritornare su quegli argomenti che sono già stati svolti, specie dall'onorevole Zoli e dall'onorevole Monni.

Aggiungo che questo emendamento è stato concordato tra la maggioranza della Commissione e i due proponenti, ma deve essere avvenuto un equivoco, perchè nella stesura come la vedo qui e come è stata illustrata dal senatore Braschi è stato introdotto il limite delle 50 volte anzichè 40 e del triplo anziche del doppio che non era nel pensiero della Commissione. Dati gli accordi presi io mi rivolgo al senatore Braschi perchè voglia modificare il suo emendamento e mantenere le parole « quaranta volte » e « il doppio » di quello che era stabilito nel contratto originario, altrimenti dovrà esser chiesta la votazione per divisione.

BRASCHI. Accedo a tale richiesta.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Prendo atto che il senatore Braschi modifica il suo emendamento sostituendo alla parola « 50 » la parola « 40 », e alla parola « triplo » la parola « doppio ». Con questa sostituzione la Commissione accetta l'emendamento, richiamandosi alle osservazioni generali già fatte stamattina.

Inoltre, io dichiaro ad ogni fine che questo articolo così emendato, data la sua posizione tra l'articolo 1 e l'articolo 3 che riguarda le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, nell'intendimento della Commissione si riferisce esclusivamente alle case destinate all'abitazione e all'esercizio di attività professionali ed artigiane e non alle altre.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Signor Presidente, intendo parlare per una questione pregiudiziale. Vi è il testo della Commissione che nella prima parte si identifica quasi completamente col testo dell'emendamento Braschi. Ora noi in ordine al testo del primo comma della Commissione abbiamo proposto due emendamenti. Ve ne è uno proposto da me, primo firmatario, col quale si dice che alcune parole del primo comma debbono essere sostituite con determinate altre parole. Ora, se si approvasse l'emendamento Braschi nella sua interezza, verrebbe ad essere preclusa da parte nostra la possibilità di modificare il testo di quel primo comma. Pertanto si dovrebbe discutere prima sull'emendamento proposto da me e da altri senatori e quindi sull'emendamento Braschi.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, resta inteso che la sua proposta di modificazione deve essere considerata come emendamento allo emendamento del senatore Braschi; lo stesso dicasi per le altre proposte di modificazione presentate sul primo comma dell'articolo 2-*bis*.

AGOSTINO. Sta bene, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'emendamento dei senatori Agostino, Montagnani, Marzola, Saggio, Locatelli, Minio, Busoni e Gramegna.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Al primo comma, dopo le parole: " condizioni economiche del locatore " aggiungere le altre: " che versi in stato di bisogno ", e dopo le parole: " quelle del conduttore " aggiungere le altre: " che debba considerarsi agiato " ».

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Se ho ben ascoltato gli oratori che hanno parlato nella seduta antimeridiana e questo pomeriggio, il concetto che si vuole esprimere è quello di tener presente la situazione del locatore bisognoso, di fronte ad un conduttore, il quale, essendo in condizioni economiche migliori, in virtù di questa legge tragga un iniquo vantaggio dal rapporto locativo. Se questo non fosse il pensiero della Commissione e del senatore Braschi, esso dovrebbe essere almeno il pensiero della maggioranza del Senato, perchè noi abbiamo le norme che stabiliscono vincolatamente come debbano essere trattate, sia in ordine alla durata sia in

ordine al corrispettivo, le locazioni anteriori al 1° marzo 1947. Si vorrebbe quindi fare una eccezione all'eccezione, e la ragione sta proprio nella posizione di quel locatore che dovrebbe trarre sostentamento dall'utilizzo del bene locato.

Col nostro emendamento intendiamo chiarire meglio il pensiero del legislatore, nel senso che si debba avere riguardo a quella particolare situazione di iniquità derivante dal fatto che un locatore in condizioni di bisogno abbia rapporto con un conduttore in condizioni economiche privilegiate. In tal caso è opportuna l'eccezione all'eccezione (siamo infatti sempre in materia di norme eccezionali).

PRESIDENTE. I senatori Busoni, Gramegna, Locatelli, Minio, Cerabona, Saggio, Zucca, Montagnani e Marzola hanno presentato un emendamento soppressivo delle parole del primo comma: « o al profitto che quest'ultimo trae dall'immobile locato, adibendolo anche ad attività accessorie ».

Senatore Busoni, mantiene questo emendamento?

BUSONI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. I senatori Barbaro, Marina, Mastrosimone, Franza, Crollalanza e Russo Luigi hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « al profitto che quest'ultimo » le altre: « o alcuno dei suoi familiari ».

Il senatore Barbaro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BARBARO. Riferendomi al mio primo emendamento, osservo che, dal momento che il legislatore ha inteso considerare, ai fini della determinazione dell'equo canone, il profitto che il conduttore trae dall'immobile locato, appare opportuno che analoga considerazione venga estesa anche ai familiari del conduttore stesso con esso conviventi. Nel caso, comunque, che non dovesse essere accettato questo emendamento, nel caso cioè che la Commissione volesse continuare la sua opposizione a questi emendamenti, per quanto sia interesse, a mio avviso, del Parlamento esaminare gli emendamenti, che mirano a perfezionare le leggi, e discuterli ed accettarli, qualora essi siano logici, saggi e giusti, come questi da me presentati e come parecchi di quelli presentati da altri onorevoli senatori, ...

SPALLINO. Li abbiamo esaminati e discussi, alcuni sono stati accettati, altri respinti.

BARBARO. ... in tal caso, dicevo, si reputa necessario chiarire almeno l'esatta portata della norma in oggetto.

BUSONI. Signor Presidente, le chiedo la facoltà di svolgere l'emendamento che ho mantenuto.

PRESIDENTE. Ritenevo che avesse rinunciato a svolgerlo, data anche la sua chiarezza. Comunque, ha facoltà di parlare.

BUSONI. La ragione della soppressione delle parole al primo comma: « o al profitto che quest'ultimo trae dall'immobile locato adibendolo anche ad attività accessorie », mi sembra evidente quando si tenga conto che nella formazione di questo comma dell'articolo 2-*bis* come dalla formulazione dell'emendamento del senatore Braschi sembra volersi dire che lo eventuale aumento del 100 per cento potrà essere richiesto quando il conduttore esercita nella sua abitazione una attività accessoria, senza spiegare che cosa si intenda per attività accessoria. Questa espressione dà adito a diverse interpretazioni. Infatti si può supporre, tra l'altro, che un impiegato nelle ore che gli lascia libere il lavoro di ufficio si dedichi in casa a tenere una contabilità di aziende private; oppure, che una delle donne di famiglia faccia la ricamatrice o la sarta; oppure, come si usa in certe località della Toscana, nell'abitazione il conduttore potrebbe tenere della paglia come materia prima da distribuire a lavoranti a domicilio che poi riporterebbero il lavoro finito. Queste attività artigianali accessorie ed altre consimili come verrebbero considerate secondo il testo di questo articolo? In una parola a quali ulteriori complicazioni, oltre quella a cui dà luogo il principio che in questo articolo si è affermato, darà adito la portata di questa disposizione, di cui ho chie-

sto la soppressione anche perchè a mio avviso è assolutamente superflua? Infatti se il contratto col solo aumento dell'articolo 2 risulta ingiustamente oneroso in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore, è naturale che a determinare le condizioni economiche del locatore concorra il complesso di tutte le sue attività e quindi anche delle eventuali attività accessorie che sono esercitate nella abitazione. Ed allora, a quale scopo è stato inserito questo inciso, se non quello di arrecare confusione ed essere fonte di maggiori complicazioni, le quali avrebbero il solo fine di allargare le maglie del blocco minacciando sempre più i princìpi della legge? Se ciò non deve accadere, si accolga la richiesta di soppressione.

PRESIDENTE. Segue un emendamento presentato dai senatori Papalia, Mariotti, Montagnani, Minio, Cerabona, Marzola, Zucca, Gramegna e Locatelli, tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « ingiustamente oneroso » con le altre: « estremamente oneroso ». I proponenti rinunciano a svolgerlo.

Segue ancora un emendamento presentato dai senatori Barbaro, Marina, Mastrosimone, Franza, Crollalanza e Russo Luigi, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: « può chiedere al Pretore », le altre: « competente ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

BARBARO. Allora rinuncio a svolgerlo, osservando soltanto che la precisazione si rende opportuna al fine di evitare qualsiasi dubbio nell'interprete.

GRAMEGNA. Sarebbe bene che l'onorevole Ministro ci esprimesse il parere del Governo sui vari emendamenti all'emendamento Braschi.

PRESIDENTE. Senatore Gramegna, a lei evidentemente è sfuggita la dichiarazione del Ministro che il Governo è contrario sia all'articolo 2-*bis* che a tutti gli emendamenti ad esso proposti.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Prendo atto che il Ministro, all'inizio della discussione di tutta questa serie di emendamenti, ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto ha già affermato in merito alla sua opposizione all'articolo 2-*bis*; però, onorevole Ministro, a noi sembra che, votandosi emendamenti che propongono un peggioramento dello stesso articolo, non sarebbe male che lei ci facesse conoscere la sua opinione, la quale se non è valsa ad impedire il voto sull'articolo 2-*bis*, potrebbe però valere ad impedire che venga ulteriormente peggiorato.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le pare che, se io sono contrario all'influenza, posso essere favorevole alla polmonite? (*Ilarità*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulle varie proposte di modificazione al primo comma dell'emendamento dei senatori Braschi e Artiaco.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. A me duole proprio dover essere sempre l'eco di un parere negativo, ma siccome per vie diverse la minoranza ritorna sempre sullo stesso argomento e la maggioranza della Commissione ha già ripetutamente dichiarato quali sono i concetti informativi dell'articolo 2-*bis*, tutti quegli emendamenti che rendono inefficienti questi concetti o li annullano, evidentemente trovano il nostro parere contrario. Non ho bisogno, quindi, di ripetere argomenti che ho già espresso altre volte.

La Commissione, nella sua maggioranza, è contraria all'emendamento dei senatori Agostino ed altri ed anche a tutti gli altri, salvo quello dell'onorevole Barbaro circa la competenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Agostino ed altri, non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Busoni ed altri, non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti il primo emendamento aggiuntivo dei senatori Barbaro ed altri, non accettato dalla Commissione.

MONTAGNANI, *relatore di minoranza*. Neanche la minoranza della Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Papalia ed altri, non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Barbaro ed altri, accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere, nel primo comma dell'emendamento Braschi, alle parole: « può chiedere al Pretore » le altre: « competente ai sensi dell'articolo 23 maggio 1950, n. 253 ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla votazione, nel testo modificato, del primo comma dell'emendamento dell'articolo 2-*bis* proposto dai senatori Braschi e Artiaco. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Qualora per le condizioni economiche del conduttore o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che quest'ultimo trae dall'immobile locato, adibendolo anche ad attività accessorie, il contratto col solo aumento di cui all'articolo 2, comma primo, risulti ingiustamente oneroso a danno del locatore, questi, in mancanza di accordo, può chiedere al Pretore, competente ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 maggio 1950, n. 253, la modificazione del contratto stesso, sempre però entro i limiti di una maggiorazione del 100 per cento ad anno ».

GRAMEGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Io dichiaro che voterò contro l'emendamento proposto dal senatore Braschi perchè mi sembra, senza ripetere i motivi che sono stati addotti da altri colleghi che sono intervenuti nella discussione di questo emendamento che, accettandolo, il disegno di legge verrebbe ad essere peggiorato. Anzi io ritengo che la disposizione fondamentale di questo disegno di legge, che è quella dell'articolo 2, non avrebbe più ragione di essere o, per lo meno, non dovrebbe essere più formulata così come è attualmente. Che cosa dice l'articolo 2 che il Senato ha approvato? Esso stabilisce il principio che gli aumenti da corrispondersi sono del 20 per cento a cominciare dal primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge fino al 1960. Senonchè, nei diversi capoversi che quell'articolo contiene, vi sono delle eccezioni; al primo capoverso si dice che la misura dell'aumento stabilito dal comma precedente è ridotta al 10 per cento per ciascuno dei 6 anni nel caso che il conduttore versi in disagiate condizioni economiche ecc. La misura dell'aumento è del dieci per cento quando il fitto stabilito corre fra il 13 ottobre 1945 e la fine del febbraio 1947.

Queste sono le eccezioni. Se noi approvassimo l'emendamento del senatore Braschi, l'articolo 2 dovrebbe dire così: « Gli aumenti stabiliti sono del 100 per cento, salvo il divieto di superare le 40 volte il fitto pagato prima del 1945 ». Perchè? Perchè i casi in cui la condizione del conduttore sia non agiata sono stati già previsti dai diversi capi dell'articolo 2 che noi abbiamo approvato. Cioè non possono corrispondere l'aumento coloro i quali si trovino in quelle determinate condizioni. Perchè il Senato ha voluto che per tutti indistintamente l'aumento dovesse essere del 20 per cento, salvo le eccezioni stabilite nell'articolo? Perchè ha creduto di fare un trattamento uniforme. Nei confronti di coloro i quali si tro-

vano in quelle determinate condizioni è venuto l'articolo 2-*bis* della Commissione, il quale articolo, per lo meno, stabilisce una comparazione economica tra quella del locatario con quelle del locatore e solo quando risulti che le condizioni economiche dell'inquilino sono più agiate di quelle del proprietario anzichè darsi l'aumento del 20 per cento, è dato l'aumento del 100 per cento. Con questo articolo, invece, non si deve nel modo più assoluto tener conto di questo stato di comparazione; sicchè, in definitiva, che cosa si vuol raggiungere con questo emendamento? Si vogliono raggiungere due obiettivi. Il relatore ci ha dichiarato che la Commissione è contraria a portare gli aumenti a 50 anzichè a 40 volte quelli stabiliti. Ed il primo obiettivo dell'aumento a cinquanta anzichè a quaranta volte sappiamo che è avversato anche dalla Commissione. Ma l'altro obiettivo, quello di anticipare il raggiungimento delle 40 volte, accelerando i tempi, è raggiunto. Con questo articolo (ed è grave) saranno colpiti tutti coloro che hanno case in fitto, perchè, ripeto, gli esclusi da questo aumento stabilito del 100 per cento saranno quelli determinati con i commi 1 e 2 dell'articolo 2 che abbiamo approvato.

Queste sono le ragioni che mi inducono a votare contro questo emendamento proposto dal senatore Braschi. Altri oratori hanno detto (e chiedo scusa al Senato di doverlo ripetere) che lo scopo preciso di questa disposizione è di agevolare determinati enti ed istituti che, secondo la formulazione proposta dalla Commissione, venivano ad essere esclusi, perchè il senatore Spallino diceva che nel caso, portato ad esempio, dell'I.N.A. o dell'I.N.A.I.L., era evidente che le condizioni economiche di questi due istituti, per quanto non possano essere messe a parità con quelle del ricco, sono sempre condizioni economiche migliori che non quelle del singolo. Approvandosi invece l'emendamento proposto dal senatore Braschi, basterebbe che un conduttore fosse in condizioni economiche buone per dover pagare il 100 per cento. (*Cenni di diniego del senatore Piola*). Eh, sì! Ed allora tutta la categoria di coloro i quali vivono a reddito fisso e che hanno un reddito non disprezzabile, tutta la categoria degli impiegati, dei professionisti, dei piccoli artigiani, dei piccoli commercianti, che con l'emendamento della Commissione venivano ad essere esclusi, con questo emendamento sono inclusi.

Queste sono le ragioni per le quali voterò contro l'emendamento Braschi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione. Avverto che è pervenuta, da parte del senatore Roda e di altri 14 Senatori, una richiesta di votazione per appello nominale. È altresì pervenuta, da parte del senatore Zelioli Lanzini e di altri 22 Senatori, una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Poichè, a termini di Regolamento, la seconda richiesta prevale sulla prima, dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto sul primo comma dell'emendamento dei senatori Braschi e Artiaco, modificato dall'emendamento Barbaro già approvato.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Agostino, Alberganti, Alberti, Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Artiaco, Azara,

Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bardellini, Benedetti, Bisori, Bitossi, Boccassi, Boggiano Pico, Bolognesi, Bosi, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buizza, Busoni,

Cadorna, Calauti, Caldera, Canevari, Canonica, Caporali, Cappellini, Carelli, Caristia, Cemmi, Cenini, Cerabona, Cerulli Irelli, Ceschi, Cianca, Ciasca, Cingolani, Clemente, Colombi, Condorelli, Cornaggia Medici, Corsini, Criscuoli,

De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Carlo, De Luca Luca, De Pietro, Di Rocco, Elia,

Fantuzzi, Farina, Ferrari, Ferretti, Fiore, Flecchia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gavina, Gervasi, Giacometti, Giardina, Giustarini, Gramegna, Grammatico, Granzotto Basso, Grava, Grieco, Guariglia,

Iorio,

Lamberti, Lepore, Lorenzi, Lussu,

Mancinelli, Mancino, Mariotti, Martini, Marzola, Massini, Menghi, Merlin Angelina, Messe, Minio, Molinelli, Monni, Montagnani, Morandi, Moro, Mott,

Nasi, Negri, Negroni,

Pannullo, Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pelizzo, Pellegrini, Pesenti, Pezzini, Picchiotti, Piechele, Piola, Prestisimone,

Raffeiner, Ravagnan, Restagno, Riccio, Ristori, Rizzatti, Roda, Roffi, Romano Antonio, Romano Domenico, Roveda, Russo Salvatore,

Salari, Salomone, Santero, Sartori, Schiavi, Schiavone, Scoccimarro, Sibille, Smith, Spagna, Spagnolli, Spallino, Spasari, Spezzano, Stagno,

Taddei, Terracini, Terragni, Tessitori, Tibaldi, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Trigona, Turani,

Vaccaro, Valenzi, Valmarana, Varaldo, Voccoli,

Zane, Zelioli Lanzini, Zotta, Zucca.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I Senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul primo comma, nel testo modificato, dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 2-*bis* proposto dai senatori Braschi e Artiaco:

Votanti	156
Maggioranza	79
Favorevoli	93
Contrari	63

(*Il Senato approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Segue un emendamento aggiuntivo dei senatori Mariotti, Montagnani, Marzola, Cerabona, Locatelli, Minio, Gramegna, Busoni e Zucca. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Inserire dopo il primo comma il comma seguente:

" La norma di cui al comma precedente si applica quando il reddito del locatore, accertato ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare, sia inferiore a lire un milione e 500 mila annue ed il reddito del locatore sia superiore a tale cifra " ».

PRESIDENTE. Il senatore Mariotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MARIOTTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento perchè mi sembra che sullo stato di agiatezza o meno del locatore e del conduttore sia estremamente difficile anche da parte della Magistratura pronunziarsi. Io non vorrei che questa legge si risolvesse in un grosso affare per gli avvocati e direi anche per gli stessi locatori. Dico per celia, ma sembrerebbe quasi che tutti gli avvocati che fanno parte della Commissione di maggioranza abbiano pensato ai loro colleghi, perchè, ad ogni pie' sospinto, si rimette alla Magistratura in via equitativa di stabilire la posizione dei contraenti e il regolamento dei loro rapporti. È vero che il Pretore si serve di due esperti dell'una e dell'altra parte, ma come si può, anche approssimativamente, determinare lo stato di agiatezza delle parti in lite? In base a quali elementi di fatto?

Qual'è l'organo pubblico quindi che può determinare, non dico con esattezza, ma molto vicino al vero lo stato di agiatezza del locatore e del locatario? Ritengo che l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette risponda a questo fine. Lo stato di agiatezza ai fini della posizione economica dei contribuenti viene determinato e definito dalle imposte personali, quale la complementare, l'imposta di famiglia ecc. Ai fini dell'accertamento si tiene conto di un complesso di dati e di elementi di fatto che nel loro insieme portano ad accertare lo stato di agiatezza del cittadino, del contribuente.

Ieri un collega mi faceva osservare che basarsi ai fini suddetti sugli imponibili fissati dal fisco può far correre il pericolo di maggiori evasioni. Ora, questo è estremamente friabile, perchè, onorevoli colleghi, anzitutto l'imposta

complementare del 1954 è già stata denunciata ed iscritta a ruolo ed è in via di decisione, e poi, tra l'altro, anche se il contribuente intendesse evadere dal pagamento dell'imposta, c'è sempre da parte del fisco la possibilità di richiamarsi alla valutazione degli anni precedenti per cui si rende assai difficile che il contribuente possa pagare su un imponibile minore.

Mi sembra, pertanto, che questo emendamento possa essere accolto dalla Commissione e dal Senato, perchè risponde a giustizia e ci dà la tranquillità di un accertamento più coatto dello stato di agiatezza delle parti interessate e cioè del locatore e del conduttore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso in proposito.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha già esposto il suo punto di vista su emendamenti analoghi, e cioè che il giudizio di cui all'articolo 2-*bis* è un giudizio non meccanico, ma sostanzialmente equitativo. Di più, così come è formulato l'emendamento, si verificherebbe il caso della possibilità dell'aumento del cento per cento quando anche ci fosse una lira di differenza fra il reddito del locatore e quello del locatario.

La preoccupazione, poi, del numero dei giudizi, non è fondata, come stanno a dimostrare le statistiche sul numero dei processi cui ha dato luogo l'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 dicembre 1951. Quanto all'intervento degli avvocati, faccio notare che davanti al Pretore le parti possono comparire personalmente; ritengo, poi, che gli avvocati qualche volta almeno siano utili.

Per questi motivi la Commissione, nella sua maggioranza, è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Mariotti ed altri, non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo al secondo comma dell'articolo, che è identico al secondo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo stesso proposto dai senatori Braschi e Artiaco. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Il Pretore deciderà, sentiti due esperti, uno appartenente alla categoria dei proprietari di immobili urbani affittati e l'altro a quella dei conduttori, che non siano anche proprietari di case, da scegliersi fra quelli indicati in apposito elenco compilato dal Presidente del Tribunale competente per territorio ».

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento soppressivo di questo comma a firma dei senatori Barbaro, Marina, Mastrosimone, Franza, Crollalanza e Russo Luigi.

Il senatore Barbaro ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BARBARO. Onorevoli senatori, poichè a norma dell'articolo 30 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il Pretore dell'equo fitto ha la facoltà di sentire gli esperti, non appare affatto utile tramutare tale facoltà in obbligo, come vorrebbe il testo del comma, di cui perciò si chiede la soppressione. È bene, invece, accogliere chiaramente questo emendamento e approvare tale soppressione, se non si vogliono creare disposizioni che, in questo caso, sarebbero utili, superflue e forse anche dannose.

Siccome la Commissione ha onorato della sua accettazione un mio emendamento — il che rappresenta in verità una lusinghiera eccezione della regola quasi costante di respingerli tutti — conto sulla sua benevolenza per l'accettazione di questo mio terzo e non meno opportuno e saggio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso in proposito.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria perchè il concetto dell'articolo 29 della legge del 1950 è diverso da quello dell'articolo 2-*bis*.

PRESIDENTE. Domando al senatore Barbaro se insiste nel suo emendamento.

BARBARO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2-*bis*, proposto dai senatori Barbaro ed

altri e non accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un emendamento sostitutivo dei senatori Nacucchi, Taddei, Guariglia e Mastrosimone. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Sostituire il secondo comma con i seguenti:

" A tal uopo sarà istituita presso ogni sede di Pretura una Commissione arbitrale presieduta dal Pretore o da un giudice da lui delegato e composta da quattro membri, dei quali due in rappresentanza degli inquilini, che non siano anche proprietari di case, da scegliersi tra quelli indicati in apposito elenco compilato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

" Gli aumenti di pigione saranno stabiliti dalla Commissione di cui innanzi, avuto riguardo esclusivamente al maggiore reddito dell'inquilino rispetto a quello del proprietario.

" Il reddito delle due parti sarà determinato con valutazione equitativa " ».

GUARIGLIA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dei senatori Trabucchi, De Bacci e Spagnolli, tendente a sostituire le parole: « da scegliersi fra quelli indicati » con le altre: « che sceglie fra quelli indicati ». Poichè nessuno dei firmatari è presente, l'emendamento s'intende ritirato.

Metto allora ai voti il secondo comma dell'articolo 2-*bis* nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma, che è identico al terzo comma dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dai senatori Braschi ed altri, avendo il senatore Braschi sostituito alle parole: « cinquanta volte », da lui originariamente proposte, le altre: « quaranta volte ». Si dia lettura del comma in parola.

TOMÈ, *Segretario*:

« Per effetto della maggiorazione disposta in questo articolo l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 ».

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti e poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del quarto comma, che è identico al quarto comma dell'emendamento Braschi sostitutivo dell'intero articolo, avendo il senatore Braschi sostituito alle parole: « non potrà superare il triplo », da lui originariamente proposte, le altre: « non potrà superare il doppio ».

TOMÈ, *Segretario*:

« Se trattasi di immobili contemplati nel terzo comma dell'articolo 2 per effetto della maggiorazione il canone non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione ».

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Trabucchi, De Bacci e Spagnolli, è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero comma. Data l'assenza dei presentatori, tale emendamento è però da considerare ritirato.

Metto pertanto ai voti il quarto comma nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue un emendamento aggiuntivo del senatore Braschi. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Aggiungere in fine il comma seguente:

" Qualora, in relazione a miglioramenti da apportare all'immobile o per ampliato godimento del medesimo le parti convengano di adottare una particolare scadenza al proprio contratto, il canone può essere liberamente determinato per il periodo successivo alla convenzione " ».

BRASCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'intero articolo 2-*bis* nel testo modificato.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 2-*bis*.

Qualora per le condizioni economiche del conduttore o quando in relazione al rapporto comparativo tra le condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che quest'ultimo trae dall'immobile locato, adibendolo anche ad attività accessorie, il contratto col solo aumento di cui all'articolo 2, comma prima, risulti ingiustamente oneroso a danno del locatore, questi, in mancanza di accordo, può chiedere al Pretore, competente ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 maggio 1950, n. 253, la modificazione del contratto stesso, sempre però entro i limiti di una maggiorazione del 100 per cento ad anno.

Il Pretore deciderà, sentiti due esperti, uno appartenente alla categoria dei proprietari di immobili urbani affittati e l'altro a quella dei conduttori, che non siano anche proprietari di case, da scegliersi fra quelli indicati in apposito elenco compilato dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Per effetto della maggiorazione disposta in questo articolo l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669.

Se trattasi di immobili contemplati nel terzo comma dell'articolo 2 per effetto della maggiorazione il canone non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 3.

I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione o dall'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogate ai sensi della presente legge sono pure aumentati del 20 per cento dal primo del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 e nella stessa misura per ciascuno degli anni successivi ai quali si riferisce la proroga.

La misura dell'aumento stabilita dal comma precedente è ridotta al 10 per cento quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947.

Per i contratti di locazione che abbiano per oggetto:

a) cinematografi e sale da ballo;

b) bar, caffè, liquorerie, gelaterie, pasticcerie, dolcerie di lusso;

c) ristoranti di categoria superiore alla terza;

d) gioiellerie e negozi di oggetti di lusso per regalo;

e) fioristerie e profumerie di lusso;

f) sale da parrucchiere di lusso;

g) grandi sartorie per uomo, grandi case di mode per signore, pelliccerie e negozi di articoli di lusso per abbigliamento;

h) circoli e *clubs*, esclusi quelli aventi scopi ed attività ricreativi, culturali o sportivi,

l'aumento del canone di locazione è del 40 per cento a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per effetto della maggiorazione disposta nel primo comma, l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669; e se trattasi di immobili contemplati nel secondo comma, per effetto della maggiorazione, l'ammontare del canone non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione.

Qualora si tratti dei locali contemplati nel terzo comma l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a cinquanta volte quello dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Taddei. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" Per i contratti di locazione che si riferiscono ad attività mercantili le quali manifestino un rilevante avviamento commerciale, l'aumento del canone di locazione può essere elevato sino ad un massimo del 40 per cento a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge " ».

PRESIDENTE. Poichè il senatore Taddei è assente l'emendamento si intende ritirato.

Avverto inoltre che il senatore Marina ha ritirato il seguente emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo 3 con il seguente:

« L'aumento del canone di locazione è del 40 per cento a partire dal 1° luglio 1954 per i contratti che abbiano per oggetto immobili adibiti ad uso commerciale, industriale (comunque diverso da quello di abitazione) e artigianale quando per quest'ultimo il conduttore è iscritto nelle liste dei contribuenti per la ricchezza mobile con un imponibile superiore a lire 1 milione.

« Per effetto della disposta maggiorazione il canone complessivo non potrà essere superiore a cinquanta volte quello dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, e al doppio se trattasi di canone per immobili locati per la prima volta posteriormente al 1° ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947 ».

Si dia ora lettura dell'emendamento presentato dal senatore Braschi.

TOMÈ, *Segretario*:

« Sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

" I canoni delle locazioni di immobili destinati ad uso commerciale e industriale, compresi quelli ad uso alberghiero e, comunque, adibiti ad uso diverso dall'abitazione o dall'esercizio di attività artigiana o professionale, sono pure aumentati del 30 per cento dal 1° gennaio 1955 e nella stessa misura per ciascuno degli anni successivi fino alla durata della proroga.

" La misura dell'aumento stabilita dal comma precedente è ridotta al 15 per cento quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947.

" Per effetto della maggiorazione stabilita nel presente articolo l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a cinquanta volte il canone corrisposto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, nè potrà superare il triplo del canone stabilito nel contratto originario di locazione per i locali di cui al secondo comma del presente articolo " ».

PRESIDENTE. Il senatore Braschi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BRASCHI. Molto brevemente, soprattutto perchè si tratta di un emendamento legato ad altre considerazioni fatte in precedenti discussioni.

Mi sono permesso di unire in un solo articolo tutta la materia che era distribuita in alcuni articoli e che mi pareva molto diluita, per meglio rendere il concetto ed anche per dare un trattamento uguale a tutta la materia.

Debbo intanto osservare che questo articolo può sembrare molto feroce a chi non conosca lo stato delle cose: è invece un articolo innocentissimo, tanto che quasi non trova applicazione. (*Commenti dalla sinistra*).

Gli onorevoli colleghi debbono sapere e sanno che per tutti i locali oggetto di questo articolo noi siamo già oggi, con l'applicazione delle leggi precedenti, a 35 e a 37 e mezzo volte dell'anteguerra. Quando si mette un fermo e si stabilisce un massimo a 40 volte, voi capite che l'articolo trova applicazione appena per la metà o poco più della percentuale proposta e solo per un anno.

Ora è da tener presente che in questi esercizi, sia negozi che bar e via dicendo, tutto quello che è venduto al consumatore è venduto allo stesso prezzo che negli esercizi a fitto sbloccato. È per questa ragione che mi permetto proporre che il limite, anzichè, come proposto, a 40 volte, si porti ad almeno a 50 volte.

La stessa ragione vale per il « triplo » che si propone invece del « doppio » per i casi cui si riferisce l'altra parte dell'emendamento.

Un punto nuovo nell'articolo è costituito dagli alberghi. Io ho messo vicino ai negozi, esercizi e bar, anche gli alberghi. Qualcuno mi ha osservato: non è il caso di aggiungere gli alberghi, quando si parla di locazioni in genere. Debbo dire che il legislatore (cioè noi) ha già infranto questo principio, quando nel 1951, col decreto legislativo che fu poi trasformato in legge, aumentò, insieme con tutti gli altri canoni, anche quello relativo agli alberghi.

Gli alberghi si sono bene aggiornati con i prezzi, mentre i vecchi canoni sono oggi appena a 21 volte il canone prebellico.

Pertanto sottopongo questo emendamento alla approvazione del Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione nota che le norme relative agli alberghi fanno parte, fino ad oggi, salvo la lieve eccezione del decreto-legge 21 dicembre 1951, di una legislazione speciale. Quella degli alberghi è una posizione molto complessa, che va studiata indipendentemente da questa legge. Poichè l'emendamento Braschi si riferisce anche agli alberghi, la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Braschi, insiste nel suo emendamento?

BRASCHI. Non insisto.

PRESIDENTE. Seguono ora due emendamenti, il primo del senatore Guariglia, l'altro dei senatori Trabucchi, De Bacci e Spagnolli, con i quali si chiede, rispettivamente, di aggiungere al primo comma, dopo le parole: « sono pure aumentati » le altre: « salvo diversi accordi tra le parti » e, al secondo comma, di sostituire le parole: « fino al 1° marzo 1947 » con le altre: « fino al 28 febbraio 1947 ». Questi due emendamenti debbono considerarsi preclusi da precedenti votazioni.

Faccio presente che la Commissione propone di aggiungere, in fine al primo comma, le seguenti parole: « da computarsi a norma del primo comma dell'articolo 2 ».

Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo su questo emendamento.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 3, proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma.

I senatori Piechele, Amigoni, Lorenzi ed altri hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere le parole: « per regalo ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso in proposito.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Sono d'accordo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Alla lettera *h*) è stata proposta dal senatore Fiorentino la seguente dizione sostitutiva:

«*h*) circoli, esclusi quelli aventi scopi ed attività unicamente culturali o sportivi ».

Non essendo presente il senatore Fiorentino, l'emendamento s'intende ritirato.

Sempre alla lettera *h*) i senatori Marzola, Gramegna, Papalia, Picchiotti, Saggio, Agostino, Caldera e Cerabona hanno proposto di aggiungere le parole: « politici e sindacali ».

Il senatore Marzola ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento proposto mira ad estendere l'esclusione dall'aumento del 40 per cento ai circoli (i *clubs*, naturalmente, non ci riguardano e non ci interessano) che abbiano attività politica o sindacale. L'esclusione trova la sua ragione ed il suo fondamento, inoppugnabili, nella Costituzione. Il riferimento all'articolo 3 della Carta costituzionale appare quanto mai puntuale e pertinente. Se è vero, infatti, che è compito della Repubblica « rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese », non vi è dubbio che ogni e qualsiasi onere o aggravio, in qualunque modo e forma essi si esplichino, ai quali si vogliano sottoporre quegli enti, che per loro istituzione o funzione svolgono un'attività intesa a tutelare e difendere il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori a quell'organizzazione, si risolverebbe in una aperta violazione della norma costituzionale.

Non meno puntuale appare il riferimento agli articoli 35, 39 e 49 della nostra Costituzione. Ripetiamo: se è vero che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, che l'organizzazione sindacale è libera, che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente è chiaro che tutti quegli enti e organismi, nessuno escluso, la cui attività è diretta a rendere efficienti ed operanti questi precetti costituzionali, non possono e non devono essere comunque ostacolati ed impediti nell'attività stessa. E non vi è dubbio che ostacolo e impedimento gravissimi costituiscano gli oneri derivanti dagli aumenti in discussione, una volta applicati ai circoli che hanno scopi e attività politiche e sindacali.

Anche in questo caso, dunque, la elencazione con riferimento ad altre norme e precetti della Costituzione, potrebbe continuare, essendomi io qui limitato a richiamare solo i più importanti, la violazione della Costituzione appare quanto mai evidente. Sull'appoggio di queste considerazioni, che a me sembrano decisive, e non superabili, insisto per l'approvazione del proposto emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione fa rilevare che già il Senato, nella seduta di ieri, ha respinto un identico analogo emendamento. Quindi non ho che da richiamarmi alle considerazioni fatte ieri per giustificare l'atteggiamento contrario della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Per le stesse ragioni esposte ieri anche il Governo è contrario all'emendamento del senatore Marzola.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Marzola ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Fiorentino ha proposto di aggiungere, alla fine del terzo comma, le parole: « e successivamente dello stesso 40 per cento per ogni anno di proroga ». Non essendo però il senatore Fiorentino in Aula, si itende che egli abbia ritirato il suo emendamento.

Metto pertanto ai voti il terzo comma nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Comunico che i senatori Trabucchi, De Bacci e Spagnolli hanno ritirato l'emendamento soppressivo del penultimo e ultimo comma dello articolo in esame, da essi già presentato.

Metto quindi ai voti il quarto somma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il quinto ed ultimo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CERABONA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. L'articolo 3 è talmente confuso che probabilmente nessun magistrato sarà in grado di decidere coscienziosamente per la impossibilità di trarne una regola chiara. Desidero perciò io stesso provocare degli schiarimenti da parte della Commissione, affinchè questi restino agli atti delle nostre discussioni e possano essere studiate per intendere lo spirito delle leggi in sede di applicazione.

La lettera *d*) parla, per esempio, di gioiellerie e negozi di oggetti di lusso per regalo. Che cosa si vuole significare con questa dizione?

SPALLINO. La lettera è stata emendata su proposta della Commissione, con la soppressione delle parole « per regalo ».

CERABONA. È stata emendata anche la lettera *e*) che parla di fioristerie e profumerie di lusso?

PIOLA, *relatore di maggioranza*. No.

CERABONA. Desidererei allora sapere che cosa intende la Commissione per fioristeria di lusso, e soprattutto cosa intende per profumeria di lusso.

Intende riferirsi alla qualità del profumo venduto o al negozio in cui viene venduto? Non so come il magistrato possa pronunciarsi su queste profumerie e fioristerie, ma soprattutto bisognerebbe stabilire cosa s'intende per profumi di lusso; vi possono essere dei prodotti italiani che non sono di lusso. Allora quando si dice profumeria di lusso a quale profumeria ci si riferisce?

SPALLINO. A quella che vende i profumi francesi.

CERABONA. Possono anche esserci profumi francesi non di lusso.

PRESIDENTE. Senatore Cerabona, lei deve fare una dichiarazione di voto, non una dissertazione sui profumi di lusso.

CERABONA. Desidero comunque che la Commissione chiarisca cosa intende per fioristerie e profumerie di lusso, altrimenti si potranno avere delle sentenze inesatte o contrastanti.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'intero articolo 3 nel testo modificato.

TOMÈ, *Segretario*:

Art. 3.

I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione o dall'esercizio di attività artigiana o professionale, prorogate ai sensi della presente legge, sono pure aumentati del venti per cento dal primo del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1955 e nella stessa misura per ciascuno degli anni successivi ai quali si riferisce la proroga da computarsi a norma del primo comma dell'articolo 2.

La misura dell'aumento stabilita dal comma precedente è ridotta al dieci per cento quando si tratti di immobili locati per la prima volta posteriormente al 31 ottobre 1945 e fino al 1° marzo 1947.

Per i contratti di locazione che abbiano per oggetto:

a) cinematografi e sale da ballo;

b) bar, caffe, liquorerie, gelaterie, pasticcerie, dolcerie di lusso;

c) ristoranti di categoria superiore alla terza;

d) gioiellerie e negozi di oggetti di lusso;

e) fioristerie e profumerie di lusso;

f) sale da parrucchiere di lusso;

g) grandi sartorie per uomo, grandi case di mode per signore, pelliccerie e negozi di articoli di lusso per abbigliamento;

h) circoli e *clubs*, esclusi quelli aventi scopi ed attività ricreativi, culturali o sportivi,

l'aumento del canone di locazione è del 40 per cento a partire dal primo giorno del

mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per effetto della maggiorazione disposta nel primo comma, l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a quaranta volte il canone dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669; e se trattasi di immobili contemplati nel secondo comma, per effetto della maggiorazione, l'ammontare del canone non potrà superare il doppio di quello stabilito nel contratto originario di locazione.

Qualora si tratti dei locali contemplati nel terzo comma l'ammontare complessivo del canone non potrà essere superiore a cinquanta volte a quello dovuto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente SCOCCIMARRO

PRESIDENTE. Il senatore Menghi ha presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 3 un articolo 3-*bis*. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Fermo il principio che gli aumenti stabiliti dalla presente legge sono computati previa eliminazione degli aumenti che siano stati praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti, il diritto del conduttore di ripetere le somme indebitamente corrisposte a titolo di pigione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dall'avvenuto pagamento ».

PRESIDENTE. Il senatore Menghi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MENGHI. Ho spiegato il perchè di questo articolo 3-*bis* necessario per dirimere alcune controversie molto aspre tra locatore e conduttore. Era, perciò, il caso di abbreviare il tempo che la Cassazione ha stabilito in dieci anni per ripetere l'indebito percepito dal locatore. Dissi anche nella discussione generale che non mi irrigidivo nel termine di sei mesi; quindi se la Commissione ritiene che lo si debba portare a due anni senz'altro accetto la variazione in tal senso al mio emendamento.

GUARIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARIGLIA. Onorevole Presidente, non ho insistito sul mio emendamento al primo comma dell'articolo 3 perchè prevedevo che avrebbe avuto la stessa sorte dei precedenti miei emendamenti. Ma poichè la proposta del collega Menghi riflette almeno in parte il mio pensiero sull'argomento, mi associo a tale proposta.

AGOSTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Questo emendamento dà per fermo che si debbano computare gli aumenti praticati in violazione delle norme sul blocco dei fitti, ma aggiunge anche qualcosa di molto grave, che riguarda il Codice civile, il quale stabilisce che il termine ordinario di prescrizione è quello di dieci anni, mentre con l'emendamento Menghi, modificato e concordato con la Commissione, l'azione di ripetizione dovrebbe sperimentarsi entro due anni dal pagamento. Quindi il termine ordinario da dieci anni verrebbe ad essere portato a due anni, e ciò naturalmente ai danni del conduttore.

Ma il danno maggiormente si accentua, quando si tenga presente che il termine dovrebbe decorrere dal giorno del pagamento, particolarmente in costanza del rapporto locativo. Ora, se vi è un rapporto locativo in atto, se il conduttore deve pregare tutti gli dei dell'Olimpo che il locatore non muova lite contro di lui per mandarlo via, come si vuole che questo povero conduttore, in tale stato di inferiorità, venga a perdere il credito, venga a perdere il diritto alla ripetizione, se due anni debbono decorrere dal giorno del pagamento ed in costanza di questo rapporto?

Ecco perchè io dico: non si tocchi il Codice civile per andare incontro al locatore e ai danni del conduttore, ma si tenga particolarmente presente questo stato di cose: che cioè in costanza di locazione il conduttore si trova quasi in stato di impossibilità ad agire contro il locatore per ripetere quanto abbia precedentemente pagato.

SPALLINO. C'è l'articolo 28 della legge del 1950, senatore Agostino, che il collega Piola, nella sua replica, le leggerà.

AGOSTINO. Ma questo emendamento Menghi verrebbe a modificare quell'articolo. Ad ogni modo non è giusto ed onesto che ai danni del conduttore venga stabilita questa eccezione al Codice civile. Se per tutti la prescrizione è di dieci anni, non sappiamo perchè si debba favorire con questa legge la posizione del locatore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in questione.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Quando venne in discussione, davanti a numerosi processi, l'articolo 28 della legge del 1950, in correlazione all'articolo 15, la giurisprudenza notò come l'articolo 15 non avesse stabilito espressamente la nullità delle somme di canone pagate oltre il blocco, mentre aveva espressamente fulminato di nullità le convenzioni contemplate nell'articolo 28; ma pur di fronte alla mancanza nell'articolo 15 di una disposizione particolare, la giurisprudenza fece richiamo alla legge generale del Codice civile, comminando la nullità anche nei casi dell'articolo 15 e in mancanza di un termine speciale per la ripetizione, fece richiamo alla prescrizione annuale di dieci anni. Ora l'emendamento del senatore Menghi corregge questa situazione perchè, come l'articolo 28 della legge dichiara nullo il contratto per una buona entrata, e tuttavia dà il diritto alla ripetizione ponendo un termine, non si sa comprendere perchè la stessa cosa non debba essere fatta in relazione ad un maggior canone pagato contro le regole del blocco. Perciò la Commissione, anche in aderenza alle osservazioni che sono state fatte in oggetto dalla giurisprudenza, è propensa ad accettare l'emendamento purchè al termine di sei mesi sia sostituito il termine di due anni; e poichè questa legge stabilisce la proroga che va fino al 1960, il *dies a quo* deve essere quello del pagamento; il *dies a quo* stabilito « dall'avvenuto rilascio » sarebbe inoperante. L'emendamento dovrebbe essere corretto in tal senso.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. In verità io sarei piuttosto favorevole a lasciare le cose al posto in cui sono state portate dalla giurisprudenza; poichè è difficile regolare rapporti che riflettono norme del Codice civile.

MAGLIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Dichiaro di votare contro questo emendamento non solo per le ragioni esposte dal collega Agostino ma anche per una ragione di ordine pratico, poichè non vedo come possa essere sfuggito ai colleghi che la proposta è stata giustificata col dire che essa serviva ad evitare giudizi e controversie molto aspre fra conduttore e locatore. Ora se il conduttore che ha pagato più del dovuto deve chiederne la rivalsa a pena di nullità ogni due anni, non si tien conto del fatto che molte volte i pagamenti sono fatti mese per mese o a bimestre, o a trimestre. Ed allora ogni volta si dovrà fare una causa per chiedere il di più, in pendenza della locazione! Questo criterio non è assolutamente accettabile perchè darebbe adito ad infinite controversie e cioè proprio quello che il presentatore dell'emendamento stesso vorrebbe evitare.

GRAMEGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 28 della legge del 1950, a cui l'emendamento del senatore Menghi si richiama, stabilisce che il conduttore che abbia pagato somme per quei motivi elencati nell'articolo ha il diritto di ripeterle entro un anno dalla cessata locazione.

MENGHI. Ritiro l'emendamento.

GRAMEGNA. Allora, onorevole Presidente, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Art. 4.

Nei Comuni che presentano penuria di abitazioni particolarmente rilevante, e che saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dei lavori pubblici, il Pretore ha facoltà di prorogare la esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione per un periodo da tre mesi a due anni, computando le proroghe già concesse.

Nel determinare la durata della proroga il Pretore tiene conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente:

1) delle difficoltà del conduttore di procurarsi altro alloggio;

2) della situazione comparativa del conduttore e di colui che deve occupare l'immobile;

3) della giustificata esigenza del conduttore di continuare a risiedere nella stessa zona o nello stesso quartiere.

La proroga disposta dal presente articolo è estesa agli inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari e similari, nonchè agli inquilini degli immobili già amministrati dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Montagnani, Marzola, Cerabona, Zucca, Minio, Busoni, Locatelli, Saggio, Agostino, Caldera e Picchiotti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

" Il Pretore ha facoltà di prorogare la esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione per un periodo da nove mesi a tre anni " ».

GRAMEGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Signor Presidente, siccome io ho presentato un emendamento sostitutivo più largo, credo che si debba prima discutere questo mio emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Gramegna, Busoni, Agostino, Minio, Montagnani, Zucca, Cerabona, Locatelli e Marzola hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, alle parole: « da tre mesi a due anni » le altre: « da un anno a tre anni ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento parzialmente sostitutivo presentato dai senatori Gramegna ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Torniamo ora all'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dai senatori Montagnani ed altri, di cui è già stata data lettura.

Il senatore Agostino ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AGOSTINO. Dato che al Senato è sembrato eccessivo il termine minimo di un anno credo che non sembrerà tale il termine minimo di nove mesi. Non occorre ulteriore illustrazione. Almeno consentite da nove mesi a tre anni. Veniteci incontro almeno in questa richiesta.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria per le ragioni già dette.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dai senatori Montagnani ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Segue un emendamento dei senatori Gramegna, Marzola ed altri, con il quale si propone di sopprimere il primo periodo del primo comma, fino alle parole: « Ministro dei lavori pubblici ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendaemnto.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria. La fase più delicata dell'applicazione della giustizia è l'esecuzione delle sentenze. Questa sospensione dell'esecuzione delle sentenze deve essere limitata ai casi eccezionali, contemplati nella parte del comma che si vorrebbe soppressa.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Gramegna, Marzola ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Segue un emendamento dei senatori Gramegna, Agostino, Busoni, Minio, Montagnani, Zucca, Cerabona, Locatelli e Marzola, col quale, al primo comma, dopo le parole: « Il Pretore », si propone di aggiungere le altre: « sentiti un rappresentante dell'Associazione inquilini e uno dell'Associazione tra i proprietari di case ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria perchè ritiene che il magistrato debba essere lasciato libero su un argomento così delicato, tanto più che nell'articolo sono stabiliti i concetti cui egli deve ispirarsi per la proroga dello sfratto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Gramegna, Agostino ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

I senatori Trabucchi, De Bacci e Spagnolli hanno proposto di sostituire, al primo comma, le parole: « da immobili adibiti ad uso di abitazione per un periodo da tre mesi a due anni » con le altre: « da immobili adibiti ad uso di abitazione ai quali si applichi l'articolo 33 della legge 23 maggio 1950, n. 253, per un periodo fino a due anni ».

SPAGNOLLI. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dei senatori Cenini, Buizza, Zane, Cemmi, De Giovine e Schiavone, con il quale si propone

di aggiungere al primo comma le seguenti parole: « in forza di precedenti disposizioni di legge ».

BUIZZA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue un emendamento dei senatori Trabucchi, De Bacci e Spagnolli, inteso a sopprimere il secondo ed il terzo comma dell'articolo 4.

SPAGNOLLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 4.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

Art. 4.

Nei Comuni che presentano penuria di abitazioni particolarmente rilevante, e che saranno determinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dei lavori pubblici, il Pretore ha facoltà di prorogare la esecuzione degli sfratti da immobili adibiti ad uso di abitazione per un periodo da tre mesi a due anni, computando le proroghe già concesse.

Nel determinare la durata della proroga il Pretore tiene conto delle particolari circostanze di fatto e specialmente:

1) delle difficoltà del conduttore di procurarsi altro alloggio;

2) della situazione comparativa del conduttore e di colui che deve occupare l'immobile;

3) della giustificata esigenza del conduttore di continuarea rispondere nella stessa zona o nello stesso quartiere.

La proroga disposta dal presente articolo è estesa agli inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari e similari, nonchè agli inquilini degli immobili già amministrati dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue un articolo aggiuntivo proposto dai senatori Merlin Angelina, Gramegna, Zucca, Montagnani, Marzola, Minio, Cerabona, Locatelli, Busoni, Picchiotti, Saggio, Agostino e Caldera.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Sarà sospeso ogni sfratto fino a che allo sfrattato non sarà offerta un'altra abitazione il cui affitto sia proporzionato al suo reddito ed il numero dei vani proporzionato ai membri della famiglia ».

PRESIDENTE. L'onorevole Merlin Angelina ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MERLIN ANGELINA. Sono lieta, onorevoli colleghi, che questo disegno di legge mi abbia dato modo di trarre, almeno per un momento, dalle sabbie mobili con le quali si usa insabbiare qui quasi tutte le leggi sociali, una mia proposta che avevo presentato ancora nella passata legislatura, che poi ho riproposto all'inizio di questa legislatura, proprio nella prima settimana, per evitare che avvenissero in Italia quelle azioni disumane che sono appunto gli sfratti coatti, o meglio l'esecuzione delle sentenze di sfratto.

Io non voglio entrare nel merito di queste sentenze per rispetto alla Magistratura; penso che anche il più umile pretore nel giudicare le controversie tra inquilino e proprietario di casa, si attenga al più elementare senso di giustizia, però se è vero, e lo riconosco, che in qualche caso avviene che l'inquilino, che ha avuto la sentenza di sfratto, si ostina, pur potendo trovare un altro alloggio, a non voler sgombrare, ci sono infiniti casi in cui un disgraziato è messo con i suoi mobili sul lastrico.

Mi diceva il sindaco di Milano, al quale mi ero rivolta a favore di qualche sfrattato, che era impossibile che egli potesse seguire tutte le esecuzioni di sentenze, tanta era la velocità con la quale si procedeva. Dal punto di vista pratico avviene questo: quando un mattino gli agenti di polizia vanno a buttar fuori di casa gli sventurati, i mobili, generalmente, vengono portati ai magazzini comunali, e poi-

chè per legge è proibito di dormire sulle banchine, prima di sera bisogna che qualcuno dia agli sfrattati un ricovero. Di solito se lo procurano da soli presso gente pietosa, ma dopo tre giorni, come dice il proverbio, l'ospite è come il pesce, puzza, ed allora si trovano in circostanze che sono assolutamente disumane.

Onorevoli colleghi, vi prego di approvare questo articolo aggiuntivo e ve lo chiedo in nome dell'umanità. Pensate che fin dai tempi primitivi l'uomo ha sentito il bisogno di un ricovero, e se lo è trovato nelle caverne, oggi ci sono ancora uomini che vivono nelle caverne, le bestie stesse hanno un alloggio. Qualche vergine cuccia ha perfino il cuscino vellutato, perchè ancora oggi esistono delle dame settecentesche che procurano ai loro cagnolini una culla che molti bambini non hanno.

Non chiedo che le sentenze di sfratto non debbano essere eseguite, ma siano eseguite solo quando si è trovato quel ricovero che prima di sera è necessario trovare.

Confido nel vostro senso di umanità e vi invito a ripiegare un momento in voi stessi per pensare: « Se mi trovassi in quelle condizioni? ». Ho visto famiglie che un tempo abitavano in palazzi, e per sopravvenuta miseria sfrattate e buttate sulla strada. Forse solo in quel momento hanno ripensato ai tempi in cui avrebbero potuto essere pietosi verso i propri simili e non lo furono. Oggi vi chiedo di essere pietosi verso i più sventurati che non hanno asilo.

CERABONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CERABONA. Come sottoscrittore dell'emendamento vorrei illustrare la necessità che il Senato lo approvi. La tesi contenuta nell'emendamento è stata illustrata nella discussione generale; abbiamo sufficientemente indicato la difficoltà a trovare un alloggio da parte di uno sfrattato che ha pochi mesi di proroga. Ora, quando si mette una famiglia sul lastrico di una strada, è tempo che intervengano le autorità pubbliche. È un dovere civile quello di dare alloggio ad un padre di famiglia sfrattato.

Come sapete, gli sfratti sono in numero considerevole; nella sola provincia di Napoli si hanno migliaia di casi, per quanto si sia adottato il sistema di eseguirli ad una certa distanza gli uni dagli altri. Un bel giorno però bisogna pure lasciare la casa, e come può lo sfrattato vivere in mezzo alla strada? Considerate le condizioni in cui si trova, per esempio, la Valle Padana d'inverno; non è certo pensabile che uno sfrattato possa trovare riparo, sia pure per qualche giorno, sotto l'arcata di un ponte, senza prendersi quella tale polmonite di cui parlava il Ministro.

È bene quindi provvedere per legge ad evitare che si creino queste condizioni estreme. L'onorevole Merlin Angelina vi ha parlato dei suoi luoghi, io vi parlerò delle esiguità delle abitazioni di Matera dove recentemente mi sono recato di persona dal Prefetto, una sera, perchè fosse assicurato un tetto a due braccianti che, con moglie e figli, si trovavano proprio in mezzo alla via. Volete l'aumento dei fitti, volete brevi proroghe agli sfrattati: fatelo pure, ma assicurate almeno che lo sfrattato abbia l'offerta di un'altra abitazione, perchè prima di ogni altra cosa bisogna assicurare un tetto a chi ne rimane privo. Questo è il primo problema sociale, umano e di civiltà che dovete porvi.

Spero quindi che la Commissione non vorrà respingere anche questa volta una nostra richiesta, ma vorrà ascoltare queste che sono le ragioni di cuore, di umanità e di civiltà che hanno suggerito il nostro emendamento. (*Approvazioni dalla sinistra*).

BUSONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. Non avrei voluto intervenire dato che devo svolgere degli emendamenti successivi, ma non posso trattenermi dal dire qualche parola su questo argomento che è forse nei riguardi di questa legge quello che più dovremmo sentire, non fosse altro, come ha detto la senatrice Merlin, per un senso di umanità. Io conosco le condizioni del Mezzogiorno, ma non abito nel Mezzogiorno, abito nel centro d'Italia, a Firenze, dove abbiamo un sindaco non di parte nostra ma di parte vostra, onorevoli colleghi della Democrazia cristiana; un uomo squisitamente sensibile alle miserie e alle sofferenze umane; un uomo che si è adoperato

e che si adopera il più possibile per venire incontro a queste sofferenze; che non ha esitato ad indebitare il Comune pur di esercitare un'azione efficace per venire incontro alla miseria e anche agli sfratti. Ha proceduto, come voi sapete e come gli avete anche rimproverato, a delle requisizioni, che pur dite illegali, in base alla famosa legge del 1865 e che nonostante le vostre critiche ha fatto applicare in molti casi per poter mettere a posto della povera gente. Ma, malgrado questo, non ha potuto evitare che delle famiglie di sfrattati dovessero prendere il carrettino con le loro masserizie e presentarsi in piazza della Repubblica, al centro di Firenze, di fronte ai cittadini e agli stranieri che vengono così numerosi nella nostra città, per uno stato di fatto che è quello che è, e di fronte al quale non possiamo noi, rappresentanti del popolo e degli elettori di qualunque parte, rimanere insensibili. È una situazione di fronte alla quale bisogna affermare il principio che non bisogna cacciare sulla strada colui che viene sfrattato. A Firenze sono in corso tremila procedure di sfratto e ne avremo molte di più quando viene a scadere il termine di tre anni in base al famoso articolo della legge del 1950 che dà la facoltà a coloro che hanno acquistato in precedenza un'abitazione, qualora abbiano bisogno di abitarla, di sfrattare gli inquilini che non sapremo dove andranno a finire. Vi prego quindi d'considerare questa situazione e di venire incontro alle necessità dei cittadini che possono trovarsi in questa disgraziata condizione proprio per quel sentimento di umanità a cui ha accennato la senatrice Merlin. Approvando una disposizione di questo genere si farà in modo che nessuno venga a trovarsi in mezzo alla strada.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione e certamente tutto il Senato condivide il senso di umanità che ha ispirato l'emendamento. Ai casi pietosi è necessario provvedere sia direttamente che indirettamente e lo si potrà fare con opportune istruzione ai sindaci e ai prefetti, e con facilitazioni legislative (*interruzioni dalla sinistra*) per l'assegnazione di nuove case. In questo senso noi invitiamo espressamente il Governo a voler provvedere. Però ogni argomento ha un limite ed il limite...

LUSSU. Ma per quelli che sono cacciati via e non hanno dove andare come provvedere?

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Ogni argomento ha un limite; lo Stato ha anche il dovere di tutelare l'istituto fondamentale della forza delle sentenze e della cosa giudicata. Se noi accettassimo questo emendamento, svuoteremmo completamente la legge e verremmo meno a questo dovere che ha lo Stato di dare esecuzione alle sentenze definitive.

Detto questo dal punto di vista giuridico, mi riporto a quanto ho detto in principio, e cioè che la maggioranza della Commissione, sono certo, anche tutto il Senato, fa voti che il Governo prenda quelle provvidenze, con i mezzi che riterrà migliori, atte a che nei casi pietosi in cui vi sia assicurata la possibilità di avere un tetto provveda. (*Interruzioni dalla sinistra*). Del resto in casi del genere le autorità locali hanno sempre provveduto.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'accingermi alla discussione del disegno di legge in replica agli interventi dell'una e dell'altra parte, io feci esplicitamente menzione della condizione nella quale si trova il Guardasigilli chiamato a redigere un disegno di legge su questa materia, e dissi molto esplicitamente che si trattava di un'impostazione nettamente giuridica che il Guardasigilli intendeva dare alla struttura generale della legge in materia di locazioni.

LUSSU. Paghi lo Stato, ma la povera gente non può crepare per la strada!

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nessuno vuole che la povera gente crepi! Le pare, onorevole Lussu, che si può volere questo?

Dunque, come dicevo, non posso preoccuparmi di altro che dell'impostazione giuridica della legge.

ROFFI. Strana posizione la sua.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non c'è niente di strano. Il Governo ha presentato un disegno di legge ed è ovvio che il disegno di legge deve essere sostenuto dal Ministro guardasigilli che lo ha redatto.

Ora, mi stiano a sentire, onorevoli colleghi, perchè io desidero che sia compreso nettamente il mio pensiero, con la stessa franchezza con la quale io lo espongo.

Il Senato ha già votato l'articolo 4, con il quale ha regolato la materia degli sfratti. Bene o male che l'abbia regolata, l'ha regolata. Ora, se gli onorevoli senatori vogliono avere la bontà di rileggere l'articolo 4-*bis* proposto dalla senatrice Merlin, si accorgeranno subito che, pur essendo altamente apprezzabili le ragioni che l'hanno mossa a presentarlo, tale articolo non si può concettualmente e dialetticamente votare dopo che è stato approvato l'articolo 4.

GRAMEGNA È un emendamento.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. È un articolo aggiuntivo, onorevole Gramegna; se si fosse trattato di un emendamento, lo avremmo trattato in sede di emendamento. Lei è avvocato come me, anzi meglio di me: mi faccia il piacere di non contestare, contro la sua stessa coscienza giuridica, la mia tesi giuridica, che lei non può non condividere. L'articolo 4 ha regolato la materia degli sfratti; l'articolo 4-*bis* proposto dalla senatrice Merlin — che, ripeto, è altamente apprezzabile per il sentimento da cui è ispirato — sconvolge la materia che già nell'articolo 4 è stata regolata. (*Interruzione del senatore Zucca*). Questa è la mia opinione, onorevole Zucca; la sua può essere anche contraria; ma mi dimostri come si possa conciliare un articolo 4, il quale dispone che il magistrato si regoli nel concedere la durata della proroga secondo le norme previste nei numeri 1, 2 e 3, con l'articolo 4-*bis* proposto dall'onorevole Merlin Angelina ed altri, il quale recita: « Sarà sospeso ogni sfratto... ». In questo caso è chiaro che si sarebbe, semmai, dovuto votare questo articolo prima dell'articolo 4; in quanto intende impedire ogni sfratto, se non nelle condizioni ivi previste, che sconvolgono completamente i criteri della legge. Infatti nell'articolo aggiuntivo si prescrive che, prima di concedere lo sfratto, bisogna assicurarsi che il conduttore sia in grado di procurarsi un altro alloggio il cui fitto sia proporzionato alle esigenze del conduttore. Il conduttore è l'inquilino, onorevoli senatori! Ora, all'Autorità giudiziaria sono offerti tutti gli elementi necessari per una definizione, per una determinazione e per una decisione giusta ed anche umana; si tratta di criteri di umanità e di necessità. L'articolo proposto dalla onorevole Merlin distrugge tutta la previsione dell'articolo 4 già approvato. Se i senatori ritengono che, nonostante il voto già espresso sull'articolo 4, cioè nonostante che si sia già formata la legge in materia di sfratti, si debba includere un altro articolo che deforma la legge stessa, sono liberi di farlo. Io, certo, non posso essere favorevole all'approvazione dell'articolo 4-*bis* per le ragioni strettamente giuridiche che ho avuto l'onore di esporre.

GRAMEGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAMEGNA. Io dichiaro che voterò a favore dell'articolo proposto dalla onorevole Merlin perchè mi sembra che esso non solo abbia un fondamento umano ma che, nonostante sia stato votato l'articolo 4 della presente legge, il Senato abbia il diritto di votare anche questo articolo 4-*bis* che regola la sospensione degli sfratti fino a quando allo sfrattando non è dato un altro alloggio. Non vi è contrasto fra l'articolo 4 e questo articolo 4-*bis* perchè il primo regola i casi ed i modi in cui il magistrato può disciplinare gli sfratti mentre il secondo stabilisce che tutte le volte che allo sfrattando non si dà una casa in cambio o che egli stesso non abbia una casa dove ricoverarsi, lo sfratto è sospeso, di modo che dipende dalla volontà e dalla possibilità del proprietario dell'immobile che deve essere occupato di far cessare questo stato di cose.

Il Senato ricorderà che subito dopo la guerra del 1915-18 vennero istituite nel nostro Paese delle Commissioni speciali ed una legge vincolistica sulle locazioni degli immobili urbani; in quella legislazione era previsto questo caso e cioè era permesso lo sfratto in determinate condizioni; però l'esecuzione di questi sfratti era permessa solo nel caso fosse offerto un altro appartamento o un altro alloggio in cambio allo sfrattato. E nella nostra legislazione, cioè nella legislazione del 1950, in uno dei paragrafi dell'articolo 4 è detto espressamente che il locatore, qualunque sia la sua condizione, cioè anche senza aver bisogno di occupare, per urgenti ed improrogabili necessità, l'alloggio, purchè offra un altro alloggio, ha diritto di ottenere il rilascio della casa che egli chiede. Ecco perchè ritengo che l'emendamento proposto dalla senatrice Merlin possa essere accolto.

Inoltre vorrei far presente al Senato, e specialmente all'onorevole Ministro guardasigilli, quella che è l'odierna situazione nel nostro Paese. Nella discussione generale abbiamo saputo, e siamo stati d'accordo su questo, che attualmente in Italia vi sono pendenti circa novantamila sfratti, dei quali ventimila circa sono stati eseguiti; ma noi sappiamo anche che vi sono, dinanzi alla Magistratura della Repubblica, delle cause iniziate da privati contro lo Stato, contro il Ministro dell'interno, il quale, ad un certo momento, si è trovato di fronte a questa situazione di difficoltà: appunto per il numero ingente degli sfratti che vi erano in determinate città, quando è stata richiesta la forza pubblica per dare esecuzione alla sentenza di sfratto, si è detto che di forza pubblica non ce ne era e quindi lo sfratto è stato rimandato. Si è ricorsi, in altri termini, spesso a questo sotterfugio per raggiungere lo scopo cui tende l'emendamento della senatrice Merlin. Se questa è la situazione di fatto, se lo stesso Ministro dell'interno, d'accordo col Guardasigilli, è ricorso a questo espediente per raggiungere il risultato che noi vogliamo raggiungere col nostro emendamento, non vedo perchè il Senato non debba e non possa accogliere l'emendamento della onorevole Merlin.

PICCHIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Ho ascoltato con la deferenza che gli si deve l'onorevole Ministro quando ha creduto di trovare una preclusione nei riguardi dell'emendamento della senatrice Merlin. Il Ministro, infatti, col suo acume giuridico, ha tratto la conclusione che l'articolo che la senatrice Merlin ha proposto è in evidente contrasto con l'articolo 4. Ma la definizione di articolo nei riguardi della proposta della senatrice Merlin può essere anche inesatta, perchè il suo contenuto può formare oggetto di un'aggiunta all'articolo 4. In tale articolo sono previste le condizioni per le quali il giudice deve arrivare alla concessione o meno della proroga, vale a dire che deve tener conto della difficoltà del conduttore di procurarsi altro alloggio; della situazione comparativa del conduttore e di colui che deve occupare l'immobile; della giustificata esigenza del conduttore di continuare a risiedere nella stessa zona o nello stesso quartiere. Nulla vieta che a queste tre condizioni il Senato ne aggiunga una quarta, mediante la quale si stabilisca che il giudice, qualora colui che è sfrattato non abbia un altro appartamento che lo metta al riparo dai capricci della natura, concede la proroga *sine die* finchè non si sia verificata questa condizione. Più semplice di così non potrebbe essere.

SPALLINO. Il giudice non è un capo mastro che fa case: fa sentenze.

PICCHIOTTI. Lei non mi ha capito, il giudice si limita a prorogare *sine die* lo sfratto; mette cioè l'inquilino in posizione di attesa. Che c'è di strano? La verità è che qui si vogliono convogliare altri cittadini nelle baracche. Si è elevato un grido di dolore e di protesta per i baraccati: vuol dire che così ne faremo anche altri e il nostro diventerà un paese di zingari invece di un paese civile.

Per queste ragioni voterò a favore dell'emendamento.

Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Boccassi ed altri quindici senatori hanno richiesto che la votazione sull'articolo aggiun-

tivo proposto dai senatori Merlin Angelina, Gramegna ed altri sia fatta per appello nominale.

Indìco pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, risponderanno *sì;* coloro che sono contrari risponderanno *no*.

Estraggo a sorte il nome del Senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Calauti*).

Invito il Senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Calauti.

CARMAGNOLA, *Segretario*, fa l'appello.

(*Segue la votazione*).

Rispondono sì *i senatori*:

Agostino, Alberganti, Alberti, Asaro,
Barbareschi, Bardellini, Bitossi, Boccassi, Bolognesi, Bosi, Busoni,
Caldera, Cappellini, Cerabona, Cianca, Colombi, Corsini,
De Luca Luca,
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Fedeli, Fiore, Flecchia, Fortunati,
Gavina, Gervasi, Giacometti, Giustarini, Gramegna, Grammatico,
Iorio,
Liberali, Lussu,
Mancinelli, Mancino, Mariotti, Marzola, Massini, Merlin Angelina, Minio, Molinelli, Montagnani, Morandi,
Nasi, Negri,
Pastore Ottavio, Pastore Raffaele, Pellegrini, Pesenti, Picchiotti,
Ravagnan, Ristori, Roda, Roffi, Roveda, Russo Salvatore,
Saggio, Smith, Spagna, Spano, Spezzano,
Terracini, Tibaldi,
Valenzi, Voccoli,
Zucca.

Rispondono no *i senatori*:

Amigoni, Angelilli, Angelini Cesare, Artiaco, Azara,
Baracco, Barbaro, Bertone, Bisori, Boggiano Pico, Bosco, Bosia, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buizza,
Cadorna, Calauti, Canevari, Caporali, Carelli, Caristia, Carmagnola, Cemmi, Cerica, Ceschi, Ciasca, Cingolani, Clemente, Condorelli, Corbellini, Cornaggia Medici, Criscuoli, Crollalanza,
De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Pietro, Di Rocco,
Elia,
Ferrari, Ferretti,
Galletto, Giardina, Granzotto Basso, Grava, Lamberti, Lepore, Lorenzi, Lubelli,
Martini, Mastrosimone, Menghi, Messe, Molinari, Monni, Moro,
Negroni,
Perrier, Pezzini, Piechele, Piola, Prestisimone,
Raffeiner, Restagno, Riccio, Rizzatti, Romano Antonio, Romano Domenico, Russo Luigi,
Salari, Sartori, Schiavi, Schiavone, Sibille, Spagnolli, Spallino, Spasari, Stagno,
Tartufoli, Terragni, Tirabassi, Tomè, Trabucchi, Trigona, Turani,
Vaccaro, Valmarana, Varaldo,
Zelioli Lanzini, Zotta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Merlin Angelina ed altri:

Votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	67
Contrari	91

(*Il Senato non approva*).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È stato presentato un altro articolo aggiuntivo a firma dei senatori Lussu, Picchiotti ed altri. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario*:

« Nei casi in cui sia stato disposto lo sfratto dalla casa di abitazione e il conduttore si trovi nell'impossibilità di procurarsi altro alloggio, il Prefetto deve provvedere a fornirglielo, determinando il giusto canone locatizio. Nel frattempo lo sfratto resta sospeso ».

PRESIDENTE. Il senatore Lussu ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo.

LUSSU. Onorevoli colleghi, se io che non ho, come i valorosi colleghi di ogni settore, preso parte alla discussione sistematica di questo disegno di legge e se dopo che il Senato ha respinto l'articolo proposto dall'onorevole Merlin, io ed altri colleghi abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo, evidentemente è per una ragione che ritengo grave. Tutti noi abbiamo riconosciuto il contenuto morale dell'articolo che la collega onorevole Merlin ha presentato: da tutti i settori è stata riconosciuta questa essenza morale ed è stata condivisa da tutti; direi che tocca un punto in cui cristianamente potremo trovarci tutti d'accordo. La difficoltà è nel conciliare giuridicamente questa nuova norma, questo articolo che fissa una nuova norma, con l'insieme giuridico di tutta la legge. Solo questo, poichè sia dal relatore, sia dal Ministro non è partita una obiezione di sostanza morale ma esclusivamente una eccezione di carattere giuridico. Io non ho nulla da dire in proposito poichè ormai l'articolo della onorevole Merlin non è stato approvato dal Senato e qnindi sarebbe perfettamente vano parlarne ancora. Ma io intendo riferirmi alla ultima espressione con cui il relatore, senatore Piola, ha risposto prima che si addivenisse al voto, e richiamo in modo particolare la sua attenzione, onorevole relatore della Commissione.

Riconosco che questo articolo aggiuntivo è stato redatto affrettatamente, per evitare che scadesse il tempo necessario per la sua presentazione. Io non insisterei in nessun modo sulla terminologia così come è espressa nell'articolo aggiuntivo e mi rimetterei alla Commissione; ma è la sostanza che mi interessa. La sostanza è questa: l'onorevole relatore ci ha detto che anche la Commissione riconosce l'impostazione morale che al problema specifico ha dato la collega Merlin e che si può ottemperare a questa esigenza morale di giustizia, di cristiana giustizia aggiungo, attraverso l'opera del prefetto o del sindaco. Mi pare che questo abbia detto l'onorevole relatore (cioè, in questi casi pietosi in cui il cittadino, il nostro cittadino italiano, uomo libero come noi, secondo la Costituzione, il giorno in cui è cacciato via dall'inesorabile legge dalla casa che occupa e non sa dove andare con la famiglia, in questo caso, decine di migliaia di casi e non solo di pezzenti, ma di impiegati dello Stato, impiegati privati, impiegati di tutte le categorie a salario fisso e minimo, o a stipendio fisso e minimo, nei casi in cui questi nostri concittadini non sanno dove andare a finire, il prefetto, ha detto l'onorevole relatore, può intervenire per trovare una sistemazione, o il sindaco). Come interviene? In virtù di una raccomandazione governativa, di una circolare del Ministero dell'interno? Come, in che forma? Questo articolo aggiuntivo che io e i miei colleghi abbiamo avuto l'onore di presentare vuol tradurre in termini legislativi quello che è anche il desiderio del collega relatore di maggioranza. Non pii desideri dunque espressi letterariamente o platonicamente, ma l'obbligo giuridico fissato con la norma giuridica.

È possibile aderire a questo articolo aggiuntivo? Io credo che possiamo aderire. Si dirà: lo Stato con questo articolo che aggiungiamo alla legge si caricherà di nuovi oneri. Ebbene, onorevoli colleghi, qualunque onere lo Stato si sobbarchi per venire incontro a dei concittadini buttati alla ventura con le mogli e i figli, all'aperto, d'estate o d'inverno, qualunque onere lo Stato si assuma sarà un onere assunto in piena dignità, con senso di responsabilità e compirà il suo dovere. Quanto costerà allo Stato quest'onere? Un miliardo, dieci milioni? Non ha importanza. Dovessero essere venti miliardi, la Nazione non può lasciare allo sbaraglio i suoi figli. Contrasta con la legge? No, non contrasta con la legge in nessuna forma, non si viola nessuna norma approvata già dal Senato; ma non vi è ombra di dubbio che diamo una speranza a tanti nostri concittadini che l'hanno perduta, diamo una via a chi non sa dove andare, una luce a chi si sente sprofondare nel buio.

Ecco perchè io vi chiedo scusa se così improvvisamente sono voluto intervenire in questo dibattito, e faccio appello a voi, onorevoli colleghi della maggioranza, a voi, onorevoli rappresentanti del Governo, non soltanto al vostro senso giuridico, ma al vostro cuore di cristiani e alla vostra coscienza nazionale. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

SPALLINO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è indubbio che la forza dell'argomento e la forza dell'eloquenza dell'onorevole Lussu convince tutti noi a meditare il voto che abbiamo dato poco fa, al fine di conoscere se analogo voto o meno dobbiamo dare all'articolo 4-*bis*, proposto dal senatore Lussu. E malgrado le argomentazioni umane del senatore Lussu, la Commissione, o meglio la maggioranza della Commissione, deve esprimere ancora una volta parere contrario. Del nostro voto contrario dobbiamo dire le ragioni, e le ragioni sono di ordine giuridico, prima, e di ordine procedurale poi, anzi di ordine procedurale prima e giuridico poi.

Ragioni di ordine procedurale. A parere della maggioranza della Commissione, l'articolo proposto dal senatore Lussu è precluso perchè ripete, con altre parole, lo stesso concetto esposto nell'articolo proposto dalla senatrice Merlin che abbiamo respinto con l'unica differenza che, mentre l'articolo della senatrice Merlin stabiliva che non si poteva fare lo sfratto se allo sfrattando non si dava un'altra casa, il senatore Lussu chiede che lo sfratto non si esegua, se allo sfrattando il Prefetto non dà un'altra casa. Se questo concetto non ha la stessa sostanza di quello espresso dalla senatrice Merlin io evidentemente sono in errore, ma mi pare che così non sia.

Ragioni giuridiche. Onorevole Lussu, lei crederà certamente, e con lei tutti i colleghi del Senato, che la maggioranza è altrettanto preoccupata quanto voi, di un così doloroso caso. Ma se una legge si deve fare, essa porta con se inevitabili sanzioni, anche tristi; se si vogliono evitare le sanzioni non si faccia la legge. Qui non facciamo delle opere di carità, stiamo votando una legge. (*Commenti dalla sinistra*). Abbiate pazienza, onorevoli senatori, dobbiamo avere ossequio per la legge. Non possiamo sostituire a una norma legislativa, una norma di carattere effettivo, sentimentale, cio che, in materia l'intimo sentimento di ciascuno di noi ci detta perchè...

SMITH. Allora cosa interpreta la legge?

SPALLINO. Quando un magistrato ha emesso una sentenza di sfratto l'avrà pur fatto per delle ragioni legali previste da quella legge che il Senato ha approvato nel 1950 e che in parte si vuole oggi emendare. (*Interruzione del senatore Smith*). Certo, onorevole Smith, affermo che in diritto colui che è munito di un titolo per sfrattare (e lo sfratto può essere stato motivato da parecchie ragioni: urgente ed improrogabile necessità, morosità, moralità od altro), costui deve poter usare del suo titolo perchè è giusto che il potere esecutivo dia forza e assistenza alle sentenze emesse, in nome del popolo italiano, da magistrati.

In sostanza, con l'articolo che abbiamo approvato, il magistrato è abilitato a concedere una proroga allo sfratto che va da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni. Il Senato poi sappia che prima di arrivare a questi due anni, ne sono già passati altri tre, quattro, forse cinque. Faccio un'ipotesi: convengo in giudizio un mio inquilino perchè non mi ha pagato l'affitto. Naturalmente passa almeno un anno, prima che io ottenga la sentenza di risoluzione del contratto. Tale sentenza potrà non essere munita di clausola di provvisoria esecuzione, per cui, se c'è appello, non potrà esser eseguita, e così l'inquilino rimane dove è, e gli anni passano. Quando l'appello è deciso, e riconferma la risoluzione del contratto, bisogna passare alla procedura di sfratto, ed allora, umanamente, la disposizione di legge stabilisce che il magistrato deve, nel graduare lo sfratto, tener conto delle difficoltà del conduttore di procurarsi altro alloggio o di altre condizioni. Intanto, quanti anni sono passati? Sostanzialmente è la stessa cosa che volete voi; voi più specificatamente e più rigorosamente, mentre noi siamo convinti che, in tanti

anni, l'inquilino può trovare altro alloggio. Il Senato creda all'esposizione di un avvocato di provincia; non è mai avvenuto che uno sfrattando sia rimasto sul lastrico. (*Vivaci proteste dalla sinistra*).

Almeno a Como non è avvenuto. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*). Ditemi per piacere se veramente ci sono degli sfrattati sul lastrico, perchè a me, invece, consta che i sindaci d'Italia si fanno carico di trovare un tetto a questa povera gente. Questa è la verità.

Concludendo, a parte la preclusione, che pare evidente nel caso dell'articolo proposto dall'onorevole Lussu, la maggioranza della Commissione ritiene che esso vada respinto. Ciò non toglie, si capisce, che il Senato faccia vivi voti (e l'onorevole Romita si è formalmente impegnato) perchè le costruzioni edilizie, specie quelle a carattere popolare, siano incrementate e intensificate, perchè, come più volte si è detto, solo risolvendo la carenza di tali edifici, ci si può avviare verso la normalità.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho che da riconfermare le considerazioni che ho esposto al Senato nella discussione della precedente proposta della senatrice Merlin. Queste considerazioni mi portano ad una conclusione, la quale prescinde dal merito sostanziale, concettuale, umano delle ragioni esposte dall'onorevole Lussu. Mi permetto di rivolgermi al suo senso giuridico, onorevole Lussu, per esternarle la seguente conclusione; quale che sia il valore del suo articolo, ritengo che non possa trovar luogo in questa legge, perchè decampa dalla materia della legge stessa.

AGOSTINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, si è fatta una questione di preclusione per incompatibilità. Non vi è incompatibilità: fino all'articolo 4 noi abbiamo regolato i rapporti tra locatore e conduttore, in appresso regoleremo i rapporti tra sublocatore e subconduttore.

SPALLINO. Ho detto che l'emendamento in esame è precluso dall'articolo aggiuntivo della onorevole Merlin Angelina, che il Senato ha già respinto.

AGOSTINO. Noi, attraverso questo articolo aggiuntivo, vogliamo regolare un rapporto tra il conduttore e lo Stato, il quale deve tener presente la parola e lo spirito della Costituzione. Colui che è stato sfrattato non può più far nulla, oltre quanto la legge gli abbia consentito: vi è stato il giudizio, vi è stato lo sfratto, sono state concesse le varie proroghe, quel povero infelice non è nelle condizioni di trovare altro alloggio, non sa dove andare; noi diciamo che, quando questi si trovi in siffatte condizioni, lo Stato deve intervenire, perchè ogni cittadino italiano ha diritto all'alloggio, qualunque esso sia. In questa legge, e proprio in questa particolare materia, noi, potere legislativo, dobbiamo demandare allo Stato di provvedere affinchè non avvengano dei casi gravissimi di infelici che non abbiano trovato altro luogo per riposarsi che la strada o la piazza, o qualsiasi altro luogo assolutamente inidoneo alla vita di nato di donna. Pertanto, vi è necessità di inserire la norma proposta in conseguenza di quanto potrà accadere, proprio in seguito ad eventuale approvazione di questa legge, all'infelice conduttore, a seguito dello sfratto. Il Prefetto, espressione del Governo, non dovrà regalare l'immobile, ma accertare anzitutto la impossibilità dello sfrattato di pagarne uno per sè, accertamento da farsi in via amministrativa. Ove poi tale impossibilità sia accertata, è giusto che l'immobile reperito dal Prefetto sia pagato secondo il suo valore locativo.

Proponendo questo emendamento, veniamo incontro proprio alle esigenze spirituali della vostra parte (*rivolto al centro*), nonchè ai princìpi sanciti dalla Costituzione italiana.

PRESIDENTE. È stata sollevata un'eccezione di preclusione nei confronti dell'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Lussu ed altri, in quanto esso sarebbe contrastante con

la deliberazione presa precedentemente dal Senato.

L'articolo 69 del Regolamento dà facoltà al Presidente di decidere inappellabilmente sull'eccezione stessa. Ora, ritengo che l'emendamento in esame sia affine a quello precedentemente respinto, ma non identico; in questo emendamento si pongono, infatti, condizioni nuove riguardanti gli interventi dello Stato e il problema della sospensione dello sfratto ha una portata più limitata di quella prevista nell'emendamento precedente.

Decido perciò di mettere ai voti la proposta di emendamento in esame.

Comunico che il senatore Lussu ha presentato, munita del numero di firme previsto dal Regolamento, una richiesta di votazione per apello nominale.

LUSSU. Nell'intento di abbreviare la discussione, ritiro la richiesta.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare, metto allora ai voti l'articolo 4-*bis* proposto dai senatori Lussu ed altri. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« Nei casi in cui sia stato disposto lo sfratto dalla casa di abitazione ed il conduttore si trovi nella impossibilità di procurarsi altro alloggio, il Prefetto deve provvedere a fornirglielo, determinando il giusto canone locatizio. Nel frattempo lo sfratto resta sospeso ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

I senatori Gramegna, Agostino, Marzola, Picchiotti, Saggio, Caldera e Cerabona hanno presentato un altro articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

« L'avente causa del locatore non può far valere il proprio stato di necessità se questo preesiste all'acquisto dell'immobile ».

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna ha facoltà di illustrarlo.

GRAMEGNA. Signor Presidente, l'abbiamo già illustrato nella discussione generale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria. Si tratta di una modifica all'articolo 4 della legge del 1950, se bene ho capito.

L'acquisto per sè solo non è un indice di ricchezza, l'immobile potrebbe essere stato acquistato a credito; e allora l'aggiunta proposta non avrebbe significato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4-*bis* presentato dai senatori Gramegna, Agostino, Marzola ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un articolo aggiuntivo presentato dai senatori Busoni, Agostino, Cerabona, Gramegna, Saggio, Picchiotti, Caldera, Marzola e Montagnani. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Non può essere sfrattato chi abita in alloggio messo in qualunque epoca a disposizione dei dipendenti da datori di lavoro qualora sia sopravvenuto licenziamento non dovuto a colpa del lavoratore licenziato, se non sia messa a sua disposizione altra idonea abitazione ».

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare quest'emendamento.

PICCHIOTTI. Spero, onorevoli colleghi, che la mia parola non sia deformata, come si è

fatto stamane quando mi si è attribuito un pensiero che il resoconto stenografico non può tradire, mentre lo possono la memoria e il ricordo. Si è detto che io non ero contrario all'articolo 2-*bis* mentre nel mio intervento io chiedevo che l'aumento del venti per cento fosse limitato ad una volta tanto, e ciò in via di ipotesi, ricordando che in condizioni normali, fra le due parti, il privilegiato era il locatore. In quell'occasione io ho affermato di non preoccuparmi del caso del locatore povero (sul quale si è troppo speculato) che dopo tutti i risparmi della sua vita si vede costretto alla miseria e alla disperazione per il fitto bloccato, giacchè — dicevo — ad esso provvede l'articolo 2-*bis* il quale, se accolto secondo le nostre istanze, poteva provvedere a concedere ulteriore miglioramento, stabilendo le provvidenze da adottarsi caso per caso. Quindi non ero assolutamente favorevole all'articolo 2-*bis*, ma lo avrei approvato, se le nostre istanze fossero state accolte: cosa che invece non è avvenuta, e perciò sono contrario.

Per quanto concerne l'emendamento in discussione, onorevoli colleghi, trattasi di un caso particolare, una fattispecie che deve essere apprezzata dalla vostra sensibilità. Questo emendamento vuole avere il significato preciso che ad una miseria non se ne aggiunga un'altra. Che cioè alla disperazione delle persone cacciate dal loro lavoro per un capriccio del datore di lavoro, che è anche il locatore dell'appartamento, non si aggiunga la sventura di andare a finire l'esistenza, col freddo e senza una risorsa, in mezzo alla strada. Il lavoratore, in questa condizione, non è più una creatura ma una cosa a disposizione della violenza, della sopraffazione e della perfidia altrui.

Poco fa, l'onorevole Ministro ha espresso anch'egli, col suo animo nobilissimo, il suo profondo dolore per queste creature che debbono vivere necessariamente nelle baracche, nelle spelonche ed in altri simili abituri. Non c'è bisogno di andare lontano: basta recarsi ai Parioli, qui in Roma, dove ci sono centinaia di case scavate nel tufo, in cui non si respira, dove i bambini non possono aspettarsi che una malattia, sempre a portata di mano, ovvero una morte precoce.

Con questo emendamento noi vogliamo eliminare almeno la possibilità di una iattura più grande che è quella di non poter avere un rifugio, peggio delle bestie, perchè queste un rifugio se lo sanno sempre trovare. A questa massa imponente di diseredati, di disgraziati, per i quali la vita non è che tormento e maledizione, come possiamo imporre un altro calvario? Se il datore di lavoro ha dato loro anche una casa per abitazione e poi vuole mandarli via dal lavoro senza motivo, per suo capriccio, deve almeno pagare qualche cosa come compenso a questa vera ingiustizia. Non si possono chiudere gli occhi o non avere parole di dolore per tutte queste povere creature. Assicuriamo loro almeno il tetto, anche se debbono andare vagando come nomadi alla ricerca di qualcosa che soddisfi almeno in parte le loro esigenze ed il loro bisogno. Il popolo ci vede e ci ascolta; che diremo noi quando ci si rimprovererà di pronunciare soltanto belle parole, ma di non operare con i fatti, dando una casa ai miseri ed ai bisognosi? Se saremo chiamati parolai, avremo avuto quello che ci meritiamo; ma così non sarà se, invece di parlare, noi opereremo fattivamente, per rispondere al sentimento che deve albergare nei nostri cuori e nelle nostre coscienze.

Ecco perchè questo problema deve essere sentito con senso di civiltà, di umanità, di compassione verso queste creature. Ognuno di noi è un privilegiato di fronte a costoro: quando andiamo alle nostre case, alle nostre mense ed abbiamo tutti i nostri conforti, dovremmo sentirci umiliati di fronte a queste differenze ingiustificate fra uomo e uomo. Diceva bene il collega Lussu: ognuno di noi dovrebbe fare ulteriori sacrifici, spogliarsi ancora di qualche cosa in favore di coloro che vivono nella miseria per far sentire loro il soffio della solidarietà umana.

Sono questi i motivi per chiedere il vostro consenso e la vostra benevolenza per l'accoglimento dell'emendamento che noi proponiamo. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La Commissione esprime parere contrario perchè il caso che è qui considerato, cioè di un alloggio messo a disposizione del dipendente dal datore di lavoro in funzione del lavoro che gli ha affidato, il più delle volte importa colla cessazione del lavoro che un nuovo operaio debba andare ad abitare lui stesso questo alloggio; si verificherebbe allora un contrasto antisociale. È meglio lasciare immutata la disposizione di legge generale.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario all'emendamento.

BUSONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSONI. La mia dichiarazione di voto potrebbe essere superflua, in quanto sono tra i presentatori di questo emendamento, se non dovessi aggiungere qualche piccola cosa e precisamente che l'ispirazione per questo emendamento più che da casi generali mi è stata data da un caso particolare. A Piombino, come i colleghi sanno, sono stati licenziati non diecine ma centinaia di operai. Ora parecchi di questi operai avevano ricevuto dai loro datori di lavoro, cioè dalle grandi compagnie come l'« Ilva », delle abitazioni costruite appunto per essere messe a disposizione dei lavoratori; ebbene, col licenziamento, da queste centinaia di operai che abitavano in quelle case si è preteso che le abbandonassero. Quindi oltre alla perdita del lavoro quei poveri operai si sono venuti a trovare, come avviene del resto in infinite parti d'Italia, nella condizione di non sapere dove andare ad alloggiare. E non si tratta di far entrare in quelle abitazioni altri operai in quanto sono stati fatti dei licenziamenti in massa non compensati da nuove assunzioni.

Ora, anche per l'ispirazione avuta da questo caso che non è isolato ma che si può considerare di carattere generale io, insieme con gli altri colleghi, ho presentato questo emendamento che ritengo giusto ed opportuno.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. Lei sa benissimo che a Piombino nessun operaio ha lasciato quelle case; ci vuole comunque una sentenza della Magistratura.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Busoni ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Montagnani, Massini, Marzola, Minio, Busoni, Locatelli, Bitossi, Mariani, Zucca e Cerabona. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« I rapporti di locazione dell'Istituto nazionale impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari e similari, dell'Amministrazione ferroviaria e postelegrafonici sono assoggettati alla proroga di cui all'articolo 1 della presente legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Minio ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MINIO. Onorevoli colleghi, con questo emendamento si pone il problema degli inquilini degli Istituti delle Case popolari, dell'.I.N.C.I.S. e degli altri Istituti analoghi i cui rapporti sono rimasti insoluti dopo la legge del 1950, come tutti i colleghi sanno. Quale è la legislazione in materia a proposito di questi Istituti?

I colleghi ricorderanno che con le varie leggi — ricorderò il decreto del 5 ottobre 1945 e poi ancora il decreto del 12 ottobre 1945 — si è provveduto, trattandosi del problema delle locazioni, con apposite disposizioni a regolare la questione dei canoni delle abitazioni relative agli immobili appartenenti all'Istituto nazionale delle case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi delle case popolari, ecc.

Che cosa è accaduto poi con la legge del 1950? Con l'articolo 47 di detta legge, modificando quella che era la situazione esistente, si è disposto che non solo i canoni, ma anche i rapporti nel loro complesso fra gli inquilini e gli Istituti sarebbero stati regolati da una apposita legge che poi non è mai venuta.

È così accaduto che ad un certo momento, stando alla interpretazione che la Magistratura

ha dato di questa disposizione, gli inquilini dell'Istituto per le case popolari e dell'Istituto per le case degli impiegati dello Stato si sono venuti a trovare senza una protezione legale, ossia nella condizione di inquilini non protetti dalla legge vincolistica e non aventi diritto a proroga. Gli Istituti si sono così ritenuti del tutto liberi, come appare, ad esempio, da questa intimazione da parte dell'Istituto case popolari ad un suo inquilino, ove si può leggere: « L'Istituto, non essendo soggetto alle norme del regime vincolistico, giusto il disposto dell'articolo 47 della legge 23 maggio 1950, e tenuto conto che il contratto di affitto ha la durata di un mese ed è prorogabile di mese in mese ad insindacabile giudizio del signor Presidente, ecc. », si intima il rilascio della locazione. In altre parole è accaduto che mentre le leggi vincolistiche proteggono anche gli inquilini agiati, i soli inquilini che non vengono protetti in alcun modo, sono gli inquilini delle case popolari e di altri istituti analoghi, i quali certamente non è da presumere che siano da considerarsi inquilini non meritevoli di tutela. A noi sembra che in questa occasione il problema possa essere esaminato ed affrontato, tanto più che, oltre ad essere sentito dagli inquilini, è sentito da varie parti dello schieramento politico. Mi basterà qui ricordare che giacciono di fronte all'altro ramo del Parlamento due disegni di legge presentati uno da parte nostra, uno da parte democristiana, che vogliono appunto regolare questo problema, e lo vogliono regolare, tanto per cominciare, con l'estendere anche a questi inquilini il diritto alla proroga, salvo poi a regolare in modo particolare il problema dei canoni di queste abitazioni.

Per intanto, il nostro emendamento si propone di regolare questi rapporti in base all'articolo 1 della presente legge, e non ci pare di essere in contrasto con le opinioni espresse dalle varie tendenze politiche del Parlamento. D'altra parte faccio notare che, se qui c'è qualcuno in difetto, questo qualcuno siamo noi, perchè l'articolo 47 della legge del 1950 diceva che « con altra legge saranno regolati i rapporti », il che vuol dire che non pensavamo affatto che questi rapporti dovessero essere abbandonati alla discrezione degli istituti, bensì che essi dovevano essere regolati in qualche modo. Sta di fatto però che regolati non lo sono stati mai, perchè dopo la legge del 1950 il problema non è stato più affrontato. Ci sembra quindi che sia anche nostro dovere venire incontro ad una nostra carenza legislativa, provvedere in qualche modo e che si possa giustamente provvedere in questo caso estendendo anche a questi inquilini il diritto alla proroga di cui all'articolo 1 della presente legge. Non chiediamo niente di più e niente di meno, ma soltanto che anche questi inquilini abbiano il diritto di vedersi assicurata la proroga della loro locazione come abbiamo fatto nei confronti di tutti gli altri inquilini, anche degli inquilini in condizioni migliori della categoria di cui discutiamo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La questione sollevata dall'onorevole Minio è questione delicata ed è quella stessa che è stata sollevata quando fu discusso l'articolo 47 della legge del 1950. Io, personalmente, almeno, lamento che, nonostante che la disposizione dell'articolo 47 promettesse una legge regolatrice di questi istituti, una legge in tal senso non sia stata ancora emanata nonostante siano passati quattro anni. Ad ogni modo, la ragione per la quale già allora il Parlamento non ha ritenuto di accedere alla tesi che è compresa in questo emendamento è ragione piuttosto delicata e di un certo peso. Prima di tutto si tratta, per la maggior parte, di istituti che hanno fabbricato le case con un piano finanziario; in secondo luogo ciascuno di essi ha un suo statuto particolare. Per alcuni si tratta di veri e propri contratti di locazione, per altri si tratta invece di concessioni amministrative.

Quindi ci troviamo di fronte ad una situazione di rapporti troppo complessa per poter essere semplicisticamente decisa con questo emendamento. Pertanto la maggioranza della Commissione è di avviso (pur lamentando che l'articolo 47 non abbia avuto la sua esecuzione ed invitando il Governo a provvedere a che sia emanata una legge che regoli questi

complicati rapporti) contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Le ragioni esposte dal relatore, di carattere strettamente tecnico, dal punto di vista della formazione di una legge, sono da me perfettamente condivise.

Effettivamente si tratta di istituti regolati da loro leggi speciali, e non sarebbe possibile, in questa legge, modificare i loro statuti. Questa legge ha fatto quanto si poteva (ed è già uno sforzo) allorchè, contemplando la posizione che si viene a creare nei casi dell'articolo 4, ha esteso la proroga. E questo può farsi perchè, regolando questa materia, si può, eventualmente, tenere considerazione di casi che rientrino nell'àmbito della legge stessa. Ma imporre norme ad istituti, regolati dai loro statuti, sarebbe un errore legale, molto pericoloso.

Pertanto ritengo che per il momento non si possa fare più di quanto la legge ha stabilito. Per il resto, un ordine del giorno, un voto del Senato, può riferirsi alla ragione esposta dal senatore Piola, vale a dire alla necessità di provvedere al regolamento generale degli istituti di cui l'articolo proposto dal senatore Minio si occupa.

PRESIDENTE. Senatore Minio, insiste nel suo articolo aggiuntivo?

MINIO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Minio e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Segue un articolo aggiuntivo presentato dai senatori Riccio, Di Rocco, Jannuzzi, Clemente, Lamberti, De Giovine, Lepore, Tartufoli, Elia, Negroni, Cornaggia Medici e Artiaco. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è ridotto ad un anno quando l'acquirente richiede il rilascio della casa perchè intende passare a nozze.

« In tal caso la proroga dello sfratto non può superare un anno.

« Qualora, nei sei mesi dall'effettivo rilascio, il richiedente non abbia celebrato le nozze, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

PRESIDENTE. Il senatore Riccio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

RICCIO. Ritiro l'articolo aggiuntivo, perchè la Commissione ed il Governo sono contrari.

PRESIDENTE. Segue un'altro articolo aggiuntivo proposto dai senatori Bitossi, Montagnani, Mancinelli, Massini e Marzola. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Il Governo è delegato a promuovere con decreto presidenziale da emanarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge la istituzione di una " indennità di caro-alloggio " a favore dei lavoratori dipendenti dai privati, dallo Stato, dagli Enti pubblici, nonchè dei pensionati di ogni categoria — compresi i percettori di rendite previdenziali — e dei disoccupati i quali percepiscano la indennità di disoccupazione.

« La suddetta indennità dovrà essere corrisposta a tutti i lavoratori delle categorie sovraindicate i quali conducano in locazione locali ad uso alloggio, sia a canone bloccato che a canone libero, comprese le abitazioni con patto di futura vendita.

« La misura della indennità di caro-alloggio, per i dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici, i pensionati, i percettori di rendite per infortunio e per malattie professionali e i disoccupati i quali percepiscano la indennità di disoccupazione, dovrà essere proporzionata all'aumento medio dei fitti di cui all'articolo 2

della presente legge con l'aumento progressivo nei susseguenti anni.

« Per i lavoratori dipendenti da aziende private che fruiscono di una retribuzione provvista di " scala mobile " l'indennità caro-alloggio dovrà essere proporzionalmente ridotta tenendo presente, nel tempo, gli eventuali aumenti di retribuzione che ne deriveranno dal funzionamento della scala mobile.

« L'indennità " caro-alloggio " dovrà avere decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BITOSSI. Onorevoli colleghi, dopo che avete pianto copiosamente per i poveri padroni di case e per le diverse società immobiliari, perchè l'affitto che pagavano gli inquilini era troppo basso, vi prego di esaminare l'articolo 4-*bis* che noi abbiamo presentato alla vostra approvazione, poichè, se ormai dobbiamo considerare che l'affitto per tutti i lavoratori d'Italia sarà aumentato non solo nella misura prevista dall'articolo 2, ma anche di una percentuale maggiore a causa dei diversi emendamenti da voi presentati ed approvati, che dànno la facoltà al padrone di casa di effettuare qualsiasi aumento che egli creda più opportuno, vi prego di pensare in quali condizioni verranno a trovarsi la maggioranza dei lavoratori che percepiscono una retribuzione molto bassa. Vedranno costoro, nei cinque anni a partire da oggi, aumentare l'affitto in maniera tale da decurtare il loro stipendio, il loro salario di oltre il venticinque per cento.

Io domando a voi se è concepibile, se è pensabile che, date le condizioni di disagio in cui vivono i lavoratori italiani, la bassa capacità d'acquisto dei salari e degli stipendi, che non possano assicurare un sostentamento adeguato per loro e per i propri familiari, le retribuzioni possano essere, di fatto, ulteriormente decurtate a causa dell'aumento dei fitti.

Nel mio intervento nella discussione generale esortai la maggioranza a riflettere sulle gravi condizioni dei lavoratori e le gravi conseguenze che avrebbe apportato l'aumento dei fitti sia sul già scarso potere d'acquisto dei salari, sia sulla situazione economica del Paese, tenendo conto che ciò avrebbe portato una ripercussione nel mondo del lavoro ed avrebbe reso necessaria e indispensabile la richiesta degli aumenti salariali per contenere le difficoltà che i lavoratori avrebbero dovuto sostenere a causa dell'aumento del costo della casa. L'emendamento da noi presentato vuole attenuare, se non eliminare, questo aggravio, ricalcando in certo modo la via seguìta a suo tempo quando, abolito il prezzo politico del pane, fu stabilita l'indennità di caropane per tutti i lavoratori.

Nell'emendamento abbiamo creduto opportuno dare una delega al Governo affinchè presenti nel breve termine di un mese un disegno di legge che istituisca l'indennità di caro-alloggio la quale dovrebbe essere proporzionata alla percentuale degli aumenti e al loro tasso d'aumento annualmente stabilito, per impedire che gli aumenti, sempre più gravi con l'andare degli anni, incidano vieppiù gravemente sui salari e sugli stipendi.

Quali sono i princìpi sostenuti nel nostro emendamento, che dovrebbero servire di guida al Governo per il provvedimento richiesto? Anzitutto la concessione a tutti i lavoratori, da chiunque dipendenti, che siano conduttori di locali in alloggio, di una indennità con decorrenza dalla data del primo aumento dei canoni d'affitto, e aumentabile proporzionalmente agli scatti successivi. Tale indennità dovrebbe essere necessariamente estesa anche ai lavoratori che conducano un alloggio a fitto libero, che finalmente verrebbero aiutati nel grave sacrificio economico che già oggi sopportano. Per una parte dei lavoratori italiani è stato regolato il problema dell'aumento del costo della vita mediante la scala mobile, nel cui calcolo è compreso anche l'affitto. È da presupporre che una parte dell'aumento dei fitti si ripercuoterà sul meccanismo della scala mobile e che quindi si avrà un aumento della retribuzione dei lavoratori. Ma solo per una parte di essi, perchè più della metà dei lavoratori non fruiscono della scala mobile e primi tra questi i dipendenti statali. Ma a questo punto credo che sia necessario precisare una questione e cioè che quanto ha espo-

sto il senatore Piola, nella sua relazione, circa il meccanismo della scala mobile, non corrisponde assolutamente alla realtà. Non è vero che i lavoratori in un nucleo familiare sarebbero in media l'1,77 e che quindi in ogni famiglia noi avremmo un apporto di reddito di lavoro press'a poco identico a quello che sarà l'aumento annuale per i fitti. In realtà i più seri calcoli documentano che in media in ogni famiglia italiana gli apportatori di reddito sono inferiori sia pure di poco all'unità. La media del senatore Piola è stata probabilmente ottenuta dividendo il numero delle persone occupate per il numero delle famiglie. Ma è ufficialmente noto (la maggior parte dei testi statistici lo affermano) che per persone occupate s'intendono anche quelle che lavorano soltanto mezz'ora al giorno o quelle che realizzano redditi irrilevanti ed occasionali. È da osservare, infine, che solo una parte degli apportatori di reddito considerati dal senatore Piola fruiscono della scala mobile. Quando noi quindi affermiamo che con l'istituzione di una indennità di caro-alloggio dovremmo tener conto del funzionamento della scala mobile, ciò non vuole assolutamente dire che il funzionamento della scala mobile copra totalmente l'aumento dei fitti ma che si deve fare un calcolo accurato, nel determinare le indennità di caro-alloggio, onde determinare un'aliquota che, pur tenendo conto di quanto sarà corrisposto mediante la scala mobile, completi la cifra dell'aumento che essa non ha raggiunto per le caratteristiche del suo funzionamento. Certo, un provvedimento di questo tipo apporterà degli oneri alle aziende pubbliche e private. Ma, se si è voluto l'aumento dei fitti, onorevoli colleghi, io penso che dovremo affrontare anche questo problema. Poichè, o il Governo interviene per regolare tale questione mediante un'indennità, come, se vi ricordate, si è fatto per l'aumento del prezzo del pane, o altrimenti, come io ebbi a dire in sede di discussione generale, il Paese per forza di cose sarà pervaso da una serie di agitazioni in quanto i lavoratori saranno costretti a chiedere degli aumenti salariali per mantenere almeno il tenore di vita, il potere d'acquisto che le retribuzioni hanno in questo momento. Si dovrà, penso, trovare una forma mutualistica per quanto riguarda i datori di lavoro privati, onde impedire che un datore di lavoro che abbia tra i propri dipendenti più capi di famiglia, titolari di contratto d'affitto, debba subire oneri più gravi di quel datore di lavoro che ne abbia di meno. Dovremo escogitare dei mezzi atti a rendere il meno possibile dannosa alla produzione ed ai datori di lavoro questa indennità; ma è pacifico che, se voi, ora che avete voluto un aumento dei fitti, credete che questo aumento possa esclusivamente essere pagato dai lavoratori, con una grave diminuzione delle loro possibilità di acquisto e quindi delle loro condizioni di vita, sbagliate e quindi mettete il Paese in una serie di difficoltà, creando una quantità di agitazioni che voi stessi, credo, non desiderate.

Ritengo pertanto che tale proposta dovrà essere da voi esaminata con attenzione e non dispero che cercherete, per quanto è possibile, di venire incontro ai lavoratori concedendo questa delega al Governo affinchè istituisca questa indennità che dovrebbe riportare la tranquillità nelle famiglie dei lavoratori italiani. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PIOLA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione, di fronte alla severità dell'articolo 76 della Costituzione, che regola la delega dell'esercizio della funzione legislativa, non ritiene opportuno, in una materia così complessa, che sia data la delega al Governo a regolarla senza che le condizioni previste dalla Costituzione sussistano, e precisamente quelle dei limiti e delle direttive. Mancherebbe anche l'elemento del tempo limitato che la Costituzione prevede.

A parte questo, in sostanza, questo emendamento ha il preciso significato di riversare sullo Stato, sugli Enti pubblici, sui privati tutti quegli aumenti che la legge prevede a carico delle parti e che sono utili e necessari, in un ordinamento giuridico come il nostro.

Per questi motivi la Commissione è contraria all'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra di estrema evidenza — ed è purtroppo la terza volta che sono obbligato a ripetere lo stesso concetto — che in questa legge non possono trovare legittimo posto disposizioni simili, perchè non possiamo con questa legge disporre di una delega, specialmente, poi, in materia finanziaria. Qui voi siete di fronte al Ministro guardasigilli, il quale ha avuto l'incarico di redigere un disegno di legge che regoli le locazioni; questo è un altro argomento e per passare ad altro argomento bisogna scegliere la sede adatta per l'argomento medesimo. Sul quale si può fare tutto quello che si vuole, un ordine del giorno, una mozione, ecc., quello che il Senato crede possa essere utile ed efficace, ma inserire in questa legge un articolo aggiuntivo di cotesto genere significherebbe, scusate l'espressione che non ha intenzioni offensive, squalificare noi stessi e la nostra qualità e funzione di legislatori.

Prego il Senato di non approvare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bitossi se mantiene l'articolo aggiuntivo da lui proposto.

BITOSSI. Onorevole Presidente, poichè il nostro articolo aggiuntivo sarebbe certamente respinto, lo ritiro, riservandomi di presentare un disegno di legge perfetto in maniera di mettere il Ministro e il Governo in condizioni di non fare più delle obiezioni di carattere giuridico e formale ma, eventualmente, sostanziali.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo è dunque ritirato.

Passiamo ora all'articolo 4-*bis* del testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4-*bis*.

Le cause relative al diritto alla proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, il valore delle quali ecceda il limite di competenza del conciliatore, sono, in ogni caso, di competenza del Pretore.

I Tribunali continueranno a conoscere, in primo grado, delle cause anzidette, per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge o che comunque si trovino pendenti davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo su questo articolo proposto dalla Commissione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4-*bis* testè letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali stanziamenti abbia previsto o intenda urgentemente prevedere per la costruzione di case minime nei Comuni della provincia di Bari, nel capoluogo e specialmente nei comuni di Corato, Molfetta e Giovinazzo, le cui condizioni edilizie sono ulteriormente peggiorate a seguito degli allagamenti verificatisi in questi giorni (485-*Urgenza*).

JANNUZZI.

Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, per conoscere, se non credano necessario e quanto mai urgente, — in armonia con gli attuali importantissimi lavori di potenziamento della grande linea jonico-adriatica, cui è riservato un grande sviluppo avvenire nel-

l'interesse superiore dell'economia nazionale, — affrontare decisamente e realizzare la costruzione della variante, già da tempo studiata del valico di Cutro, che, come si è constatato anche in questi giorni in conseguenza della interruzione ferroviaria determinata dalla recente catastrofe del Salernitano, rappresenta una dannosa, pericolosa strozzatura, che limita enormemente l'utilizzazione adeguata della linea stessa (486).

BARBARO.

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti d'urgenza hanno adottato ed intendano adottare per contenere la furia devastatrice delle acque, essendosi già deplorate due vittime nell'agro di Bitonto - frazione Mariotto; la esecuzione immediata o riparazione di opere danneggiate, al fine di un rapido ripristino della normale attività delle popolazioni colpite; andare incontro ai bisogni dei sinistrati che hanno perduto ogni loro avere; per alleviare le condizioni in cui sono venuti a trovarsi gli agricoltori in seguito al nubifragio ed all'allagamento di vaste zone (487).

ANGELINI Nicola.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: preso atto degli sforzi lodevolmente compiuti per comporre la vertenza fra le società erogatrici del gas e i loro dipendenti, l'interrogante chiede di conoscere se e quale ulteriore azione il Governo intenda intraprendere per sottrarre un rilevante numero di cittadini al disagio a cui soggiace per il perpetuarsi dello sciopero, disagio accompagnato da rischi mortali, come hanno purtroppo dimostrato le vittime che già si registrano, e che espone inoltre gli utenti del gas a soggiacere alla occasionale speculazione di chi può loro fornire mezzi di fortuna per sostituire l'abituale combustibile domestico (488-*Urgenza*).

LAMBERTI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere se gli risulta che le Autorità di polizia (Commissario di pubblica sicurezza e Comandante stazione dei carabinieri) nel comune di Mazara del Vallo stanno sviluppando una odiosa attività intimidatoria nei confronti di centinaia di lavoratori della terra che vengono chiamati negli uffici di polizia ed ivi diffidati e pressati, con inequivocabili accenni a misure di rappresaglia, a sottoscrivere un impegno a non partecipare ad azioni di lotta sindacale per rivendicazioni dei contadini.

Il Ministro interrogato vorrà altresì esprimere se nei fatti lamentati non riscontra gli elementi di un grave abuso di potere e di altri delitti, e fare conoscere, se accertati, quali provvedimenti intende adottare nei confronti dei responsabili (489-*Urgenza*).

ASARO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere, se intendano ancora applicare la legge Aldisio del 10 agosto 1950, n. 715, con la quale lo Stato ha costituito presso l'onorevole Ministero del tesoro un « fondo per l'incremento edilizio » inizialmente di venticinque miliardi da prelevarsi dalle somme provenienti dall'E.R.P. e destinato a sollecitare l'attività edilizia privata favorendo l'iniziativa dei piccoli risparmiatori con la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione fino alla concorrenza del settantacinque per cento del costo delle costruzioni, con ammortamento al massimo entro trentacinque anni e con interessi non superiori al quattro per cento, e per sapere altresì, se e quando intendano reperire i fondi già da quasi un anno esauriti e che cosa, in caso negativo, intendano fare delle numerosissime domande, che trovansi giacenti presso l'onorevole Ministero dei lavori pubblici (820).

BARBARO.

Al Ministro dei trasporti: in relazione all'ordine del giorno già esposto il 29 luglio ultimo scorso, in occasione della discussione del bilancio, il sottoscritto interroga il Ministro dei trasporti per conoscere se il progetto per la elettrificazione della linea Foligno-Teron-

tola è stato incluso nel programma attualmente allo studio per il miglioramento e l'ammodernamento delle linee del centro sud (821).

IORIO.

Al Ministro della pubblica istruzione: nella seduta del 27 ottobre ultimo scorso, la VI Commissione della Camera dei deputati ha approvato, in sede deliberante, un disegno di legge, già approvato dal Senato, recante una « modificazione all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, concernente la nomina dei Capi d'Istituto ecc. » in forza della quale i professori diplomati dai vecchi Istituti superiori di magistero sono stati parificati ai laureati al fine della partecipazione ai concorsi per posti di Preside d'Istituto magistrale o di scuola media.

La *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre ha pubblicato un bando di concorso a posti di Preside, nel quale non si tiene conto della nuova disposizione già approvata dai due rami del Parlamento.

Ciò premesso l'interrogante chiede all'onorevole Ministro della pubblica istruzione di conoscere se non ritenga opportuno: 1) di sollecitare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della nuova legge su ricordata; 2) di modificare in conseguenza il bando di concorso; 3) di prorogare il termine in esso indicato per la presentazione delle domande, in modo da consentire la partecipazione al concorso anche alla categoria di professori a cui la nuova legge si riferisce (822).

LAMBERTI.

Al Ministro dei trasporti, per apprendere se intenda disporre di urgenza che « la tassa di circolazione » imposta per l'inoltro ferroviario dei pacchi di agrumi, rimanga sospesa dal 1° dicembre al 15 giugno, come avvenne in molti anni passati, meno che nell'ultimo, e non dal 15 dicembre a tutto giugno, come in atto si verifica, andando così incontro alle esigenze dei produttori, commercianti e consumatori che dal provvedimento trarrebbero sensibile vantaggio: i produttori per una maggiore vendita, i commercianti per un maggiore smercio e i consumatori perchè verrebbero messi in grado di ricevere i pacchi in tempo utile nel periodo delle feste natalizie, con notevole riduzione di prezzo (823).

TRIPEPI.

Per lo svolgimento di interrogazioni.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Onorevole Presidente, ho chiesto la parola per richiamare l'attenzione della Presidenza in primo luogo e poi dei colleghi del Senato sull'urgenza di una interrogazione che ho presentato nella seduta odierna, interrogazione che riguarda i disagi ed anche i rischi mortali (comprovati purtroppo da alcune dolorose esperienze di questi giorni), conseguenti alla disgraziata situazione che si è creata per lo sciopero dei lavoratori del gas. La questione ha un evidentissimo carattere di urgenza: se esso fosse riconosciuto, vorrei che ella, signor Presidente, pregasse il rappresentante del Governo di informarsi se, anche nello scorcio della seduta di domani, il Ministro del lavoro, al quale io ho creduto di dovermi rivolgere per avere assicurazioni su questo argomento, è in condizione di rispondere.

PRESIDENTE. La sua richiesta sarà comunicata al Ministro competente, però mi permetto di richiamare la sua attenzione sul fatto che lo sciopero del gas, se non erro, è già finito.

LAMBERTI. Lo sciopero del gas avrebbe dovuto terminare dopo quarantott'ore, ma in realtà prosegue in una forma ridotta, che forse è ancora più pericolosa di quella totale con la quale si è iniziato.

PRESIDENTE. Senatore Lamberti, la Presidenza si farà carico di avvertire il Ministro del lavoro.

DE LUCA LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Onorevole Presidente, vorrei pregarla rispettosamente se volesse interrogare il Governo a proposito di una interrogazione che ho presentato da due mesi, con carattere di urgenza, perchè riflette l'intervento dei carabinieri e delle forze di Polizia per quanto riguarda la ripartizione dei prodotti tra contadini e proprietari nella mia Regione. Vorrei sapere se il Governo intende discutere questa mia interrogazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Interpellerò il Ministro dell'interno cui è rivolta l'interrogazione.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato 20 corrente, alle ore 9,30, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani (171).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (74).

3. TERRACINI ed altri. — Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali e dei loro familiari superstiti (101).

4. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375).

5. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali: *a*) Convenzione d'unione di Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934; *b*) Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, riveduto a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aja il 6 novembre 1925 ed a Londra il 2 giugno 1934 (434) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia ed i Paesi Bassi riguardante il regolamento di alcune questioni relative alla proprietà industriale derivanti da misure adottate in seguito all'esistenza dello stato di guerra, concluso a Roma il 22 settembre 1952 (435) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e i Paesi del Commonwealth Britannico per i cimiteri di guerra e Protocollo e scambi di Note relativi, firmati a Roma il 27 agosto 1953 (582).

8. Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo relativo alla applicazione provvisoria dei progetti di Convenzioni internazionali sul turismo, sui veicoli stradali commerciali e sul trasporto internazionale delle merci su strada, firmato a Ginevra il 28 novembre 1952 (583).

9. Adesione dell'Italia alla Convenzione concernente la dichiarazione di morte delle persone disperse, firmata a Lake Success, New York, il 6 aprile 1950 ed esecuzione della Convenzione stessa (586).

10. Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia, relativa al servizio militare, firmata a Roma il 28 dicembre 1953 (631).

11. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifu-

giati, concluso a Roma il 2 aprile 1952 (638) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Svizzera: *a*) Accordo per la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949; *b*) Convenzione concernente una modifica della frontiera nella Val di Lei con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952 (339).

13. ZOLI. — Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria (527).

14. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481).

15. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499).

16. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67).

17. Modifiche all'articolo 1279 del Codice della navigazione (229).

18. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, n. 2988 (483) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

19. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82).

20. AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

21. Riordinamento delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili (343).

III. 1° Elenco di petizioni (Doc. LXXXIII).

La seduta è tolta alle ore 21,10.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti